

## CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

<b>1) ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE.....</b>	<b>2</b>
1.1) REQUISITI PER L'ACCESSO.....	2
<b>2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO .....</b>	<b>4</b>
2.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	4
2.2) PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO .....	6
2.3) IL PROCESSO DI DISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ CONFERITA AD INIZIO ANNO TERMICO .....	7
2.4) CAPACITÀ CHE VIENE RESA DISPONIBILE ALL'IMPRESA DI RIGASSIFICAZIONE PER IL CONFERIMENTO A TERZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DEL TIRG.....	9
2.4.1) <i>Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione</i> .....	10
2.5) CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO.....	11
<b>3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO</b>	<b>11</b>
3.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	11
3.2) PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD ANNO TERMICO AVVIATO.....	12
3.3) IL PROCESSO DI DISTRIBUZIONE DELLA CAPACITÀ CONFERITA AD ANNO TERMICO AVVIATO .....	14
3.4) CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ AD ANNO TERMICO AVVIATO .....	15
<b>4) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT .....</b>	<b>15</b>
4.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	16
4.2) PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ SPOT .....	17
4.3) CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ SPOT .....	18
<b>5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I TERMINI .....</b>	<b>19</b>
5.1) OGGETTO DEL CONFERIMENTO .....	19
5.2) PROCESSO DI CONFERIMENTO DI CAPACITÀ SPOT OLTRE I TERMINI .....	20
5.3) CAPACITÀ DI TRASPORTO PER CONFERIMENTI DI CAPACITÀ SPOT OLTRE I TERMINI .....	21
<b>6) ACCESSO AI SERVIZI DI FLESSIBILITA' .....</b>	<b>21</b>

## 1) ACCESSO AL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

L'accesso al servizio di rigassificazione in corrispondenza del Terminale di Panigaglia è consentito in maniera imparziale ed a parità di condizioni a tutti i soggetti che, siano essi persone fisiche o giuridiche, soddisfano determinati requisiti, secondo le modalità di seguito indicate.

Per la gestione dei processi di conferimento di capacità di rigassificazione di cui al presente Capitolo l'Operatore del Terminale può avvalersi di una Piattaforma informatica; le disposizioni relative alla gestione ed al funzionamento dei processi di conferimento di capacità di rigassificazione effettuati mediante la Piattaforma informatica sono approvate dall'Autorità (di seguito: Regolamento della Piattaforma informatica).

L'Operatore rende disponibile sul proprio sito internet l'indicazione della Piattaforma informatica per la gestione dei processi di conferimento relativi ad un Anno Termico, con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla decorrenza del primo processo di conferimento di capacità di rigassificazione per il medesimo Anno Termico.

Per l'Anno Termico 2018/19 GNL Italia si avvale della Piattaforma di Assegnazione della capacità di Rigassificazione (PAR) gestita dal GME quale Piattaforma informatica, il cui regolamento è approvato dall'Autorità.

### 1.1) Requisiti per l'accesso

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di rigassificazione nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi da 2,3,4 e 5 sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo. I soggetti presentano le richieste, nell'ambito dei processi di conferimento di cui ai successivi paragrafi 2,3,4 e 5, attraverso la Piattaforma informatica.

Ai fini della gestione dei conferimenti i soggetti sono tenuti a dotarsi, laddove non ne siano ancora in possesso, delle credenziali di accesso al Portale Capacità GNL, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di GNL Italia, secondo le modalità ivi descritte<sup>1</sup>, nonché alla Piattaforma informatica secondo le modalità rese disponibili tramite le funzionalità del sito Internet di GNL Italia.

Tutti i soggetti che richiedono l'accesso al servizio sono inoltre tenuti a presentare le dichiarazioni e le attestazioni ai sensi del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Terminale.

Ove ne ricorrano i presupposti, il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000), attraverso la modulistica pubblicata sul sito Internet del Terminale.

---

<sup>1</sup> GNL Italia comunicherà agli Utenti la data di operatività del Portale Capacità GNL

Ogni forma di attestazione dei requisiti (richieste, impegni, dichiarazioni o accettazioni) così come ogni richiesta/comunicazione o comunque manifestazione di volontà effettuata ai sensi del presente Capitolo dall'Utente, anche per il tramite delle apposite funzionalità del sito Internet del Terminale ovvero della Piattaforma informatica, costituiscono formale obbligo e impegno per l'Utente stesso il quale assume - anche nei confronti di terzi - ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali inadempimenti/errori od omissioni.

GNL Italia non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

I soggetti che richiedono l'accesso al servizio di rigassificazione, devono aver provveduto a:

- trasmettere adeguate garanzie, entro le ore 14.00 del secondo giorno lavorativo antecedente la data di presentazione della richiesta di conferimento e secondo modalità definite nel Capitolo 7, in relazione all'adempimento di tutti gli obblighi assunti in forza del Contratto di Rigassificazione, sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo di risarcimento o indennizzo, al fine di tutelare GNL Italia e gli altri Utenti del Terminale di Panigaglia dalle conseguenze di proprie eventuali inadempienze contrattuali;
- trasmettere il Contratto di Rigassificazione, redatto come da modello pubblicato da GNL Italia sul proprio sito internet e debitamente firmato, entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data di presentazione della richiesta di conferimento. L'entrata in vigore e l'efficacia del Contratto di Rigassificazione, a prescindere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di GNL Italia, sono subordinate (e quindi sospensivamente condizionate) alla definizione degli impegni di capacità di rigassificazione (quantità e durata) per almeno uno tra i Servizi di tipo continuativo ovvero spot, attraverso il perfezionamento di uno o più processi di conferimento e/o transazioni di capacità di cui al Capitolo 5 e al Capitolo 8, nonché all'attestazione/verifica dei requisiti ivi previsti. Pertanto la decorrenza del Contratto di Rigassificazione, a prescindere dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di GNL Italia corrisponderà a quella del conferimento intervenuto all'esito del primo processo di conferimento e/o cessione di capacità nel corso di un Anno Termico di cui al Capitolo 5 e al Capitolo 8.

Alla data prevista per la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del TIRG i soggetti che richiedono l'accesso al servizio di rigassificazione, devono:

- a) disporre di Navi metaniere autorizzate da GNL Italia per la scarica, presso il Terminale di Panigaglia, ovvero
- b) impegnarsi a consegnare il GNL mediante Navi metaniere compatibili con le specifiche del Terminale di Panigaglia. In tale casistica il soggetto richiedente si assume il rischio del mancato buon esito delle procedure di autorizzazione della Nave metaniera;

Alla data prevista per la richiesta, i soggetti che richiedono l'accesso al servizio di rigassificazione, devono inoltre:

- c) essere Utenti del servizio di trasporto ovvero aver aderito al Codice di Rete di Snam Rete Gas, fatto salvo il caso in cui il soggetto richiedente l'accesso al servizio indichi, uno o più Utenti del servizio di trasporto cui ripartire gli interi quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna all'impresa di trasporto.
- d) aver provveduto al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti, di cui al Capitolo 7.

Ai fini dell'utilizzo delle capacità conferite i soggetti titolari di capacità di rigassificazione devono inoltre disporre dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico per la rigassificazione dei volumi di gas oggetto dei contratti di importazione soggetti all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo n°164/00.

Ove risultasse il mancato possesso della sopracitata autorizzazione, la capacità conferita non potrà essere oggetto di programmazione/cessione da parte dell'Utente, fermo restando il pagamento di tutti gli oneri connessi a tale capacità e il rilascio previsto ai sensi del Capitolo 8, paragrafo 3. In tali casi, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, non sarà riconosciuto nessun corrispettivo in caso di vendita della capacità a terzi.

I soggetti in ogni caso si impegnano, sotto la propria responsabilità, al rispetto dei requisiti sopra illustrati. In assenza/perdita dei requisiti, fatta salva ogni disposizione da parte del Ministero e/o dell'Autorità, si applicano le disposizioni previste dal presente Codice di Rigassificazione. È altresì fatta salva ogni verifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Autorità.

## 2) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ AD INIZIO ANNO TERMICO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

Il conferimento di capacità di rigassificazione implica il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del Servizio di rigassificazione.

### 2.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento ad inizio Anno termico è la capacità di rigassificazione presso il Terminale, espressa in mcliq/giorno, per periodi riferiti a uno o più Anni Termici, anche non contigui, fino ad un massimo di quindici, secondo quanto previsto dal TIRG.



GNL Italia pubblica la capacità di rigassificazione associata ad uno Slot di cui al Capitolo 3, paragrafo 2 sul proprio sito internet.

La capacità disponibile per il conferimento ad inizio Anno Termico è individuata da:

- a) Slot residui disponibili presso il Terminale di Panigaglia tenuto conto degli Slot di cui alla successiva lettera d) oggetto di conferimento, così come pubblicati sul sito Internet di GNL Italia, riferiti ad un Anno Termico (numero di Slot/anno), con decorrenza dal 1 ottobre del medesimo anno e fino al ~~quindicesimo Anno Termico successivo~~ (capacità annuale);
- b) Slot (numero di Slot/anno), resi disponibili dall'Utente all'Operatore per il conferimento a terzi con riferimento ad un Anno Termico, con decorrenza dal 1 ottobre del medesimo anno e fino al ~~quindicesimo Anno Termico successivo~~ (capacità annuale), secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del TIRG;
- c) Slot (numero di Slot/anno), resi disponibili dall'Utente all'Operatore per il conferimento a terzi con riferimento agli Anni Termici per cui l'Utente risulta titolare di capacità di rigassificazione (capacità annuale), secondo le modalità previste al successivo paragrafo 2.4 del presente capitolo, ai sensi dell'articolo 14 del TIRG;
- d) Slot disponibili presso il Terminale di Panigaglia, così come pubblicati sul sito Internet di GNL Italia, riferiti a periodi di più di un Anno Termico (numero di Slot/periodo), con decorrenza dal 1 ottobre del ~~secondo sesto Anno Termico successivo~~ e fino al quindicesimo Anno Termico ~~successivo~~ (capacità pluriennale)

Ai fini della determinazione del numero di Slot e dei periodi di offerta della capacità pluriennale di cui alla precedente lettera d), i soggetti che intendono richiedere l'accesso al servizio hanno la facoltà di comunicare a GNL Italia, entro la fine del mese di febbraio, i relativi progetti di importazione di lungo periodo, con decorrenza dal ~~secondo sesto~~ Anno Termico ~~successivo a quello di comunicazione~~ e fino al quindicesimo Anno Termico ~~successivo a quello di comunicazione~~. Entro la fine del mese di aprile, GNL Italia rende disponibile sul proprio sito internet la capacità pluriennale ed i periodi oggetto di offerta coerentemente ai progetti di importazione di lungo periodo comunicati dai soggetti richiedenti; nel caso in cui i progetti di importazione complessivamente eccedano la capacità disponibile presso il Terminale di Panigaglia, saranno privilegiati i progetti riferiti al maggior numero di Anni Termici consecutivi e, in secondo luogo, i progetti per i quali sono previsti in consegna presso il Terminale i maggiori quantitativi di GNL.

Con riferimento ad un Anno Termico, il numero massimo di scariche relative alla capacità di rigassificazione oggetto di conferimento ad inizio Anno Termico, è pari:

$$\text{numero massimo scariche} = C_{\text{annuale}} / C_{\text{Slot}}$$

dove

$C_{\text{annuale}}$  è la capacità di rigassificazione annua del Terminale, di cui al precedente Capitolo 2, paragrafo 3.3

$C_{\text{Slot}}$  è la capacità di rigassificazione di uno Slot, di cui al precedente Capitolo 3, paragrafo 2.

Con riferimento al medesimo Anno Termico, il numero massimo di discariche è pari somma del numero di Slot di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

## 2.2) Processo di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico

GNL Italia conferisce attraverso la Piattaforma informatica gli Slot di capacità di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 2.1.

GNL Italia rende disponibile sul proprio sito internet nell'ambito del Calendario di conferimento le tempistiche dei processi di conferimento di capacità e ogni loro variazione; i processi di conferimento di cui al presente paragrafo si svolgono:

- nel mese di giugno con riferimento alla capacità pluriennale;
- nel mese di luglio con riferimento alla capacità annuale residua disponibile, ai sensi del TIRG.

### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare ai processi di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico i soggetti per i quali risultano verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Capitolo secondo le tempistiche indicate nel medesimo paragrafo 1 e nel Calendario di conferimento.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7 e/o le singole offerte per le quali gli Slot richiesti eccedono il quantitativo disponibile per il conferimento.

### Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 2.1 è effettuato nell'ambito della Piattaforma informatica tramite la procedura d'asta 'aperta ascendente' secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del TIRG.

Nell'ambito di ciascun processo di conferimento il soggetto interessato al conferimento di capacità ad inizio Anno Termico e che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare richieste di acquisto. Tali richieste devono essere presentate attraverso la Piattaforma informatica secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascun processo di conferimento sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al prezzo di aggiudicazione ad esito dell'asta, come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

I processi di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico relativa a differenti Anni Termici e/o differenti tipologie di capacità (pluriennale, annuale) sono indipendenti l'uno dall'altro; il conferimento avviene secondo sessioni distinte.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento della capacità di cui al paragrafo 2.1 lettera a) è prioritario rispetto a quello della capacità di cui al paragrafo 2.1 lettera b) e c).

Le tempistiche delle singole procedure di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico sono rese disponibili nell'ambito del Calendario di conferimento, pubblicato sul sito internet di GNL Italia.

#### Esito del conferimento

Al termine di ciascuna seduta d'asta a ciascun soggetto richiedente viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di assegnazione delle offerte selezionate (prezzo di aggiudicazione), come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

A ciascun soggetto richiedente che ha presentato un'offerta di acquisto al prezzo di aggiudicazione viene conferita la capacità oggetto della medesima offerta.

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica comunica a ciascun soggetto richiedente la capacità di rigassificazione che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura, nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al prezzo di aggiudicazione, sulla Piattaforma informatica, qualora il numero di assegnatari per ciascuna sessione sia almeno pari a 3.

La capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Rigassificazione.

### **2.3) Il processo di distribuzione della capacità conferita ad inizio Anno Termico**

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica, effettua il processo di distribuzione della capacità con l'obiettivo di associare ad ogni Slot che risulta conferito ad esito dei

processi ad inizio Anno termico di cui al presente paragrafo 2, date di calendario relative al successivo Anno Termico.

GNL Italia rende disponibile sul proprio sito Internet le tempistiche relative al processo di distribuzione della capacità di rigassificazione e la distribuzione degli Slot disponibili sulle date di calendario del successivo Anno Termico.

Gli Utenti che risultano titolari di Slot per l'Anno Termico successivo, sono tenuti a partecipare a tale processo secondo le modalità di seguito definite.

#### Richiesta di associazione

Gli Utenti per ogni Slot di cui risultano titolari per l'Anno Termico successivo, presentano attraverso la Piattaforma informatica, richieste di associazione a date di calendario compatibili con quelle indicate da GNL Italia, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Nel caso in cui non pervenga la richiesta di associazione da parte dell'Utente ovvero pervenga una richiesta relativa ad un numero parziale di Slot di cui l'Utente risulta titolare ovvero non venga soddisfatta la richiesta di associazione presentata dall'Utente, GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica provvederà, dandone preventiva comunicazione all'Utente, ad associare gli Slot di cui il medesimo Utente è titolare a date di calendario del successivo Anno Termico, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

#### Criteri di associazione

L'associazione di una data di calendario ad uno Slot conferito ad un Utente, sarà effettuata, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica, tenuto conto del seguente ordine di priorità:

- i. Utente con maggior prezzo di assegnazione dello Slot, come definito in esito al processo di conferimento di cui al precedente paragrafo 2.2;
- ii. Utente con maggiore numero di Slot conferiti;
- iii. Utente che abbia presentato la richiesta di associazione con maggior anticipo temporale

#### Esito dell'associazione

Al termine di ciascun processo di distribuzione della capacità conferita GNL Italia, attraverso la Piattaforma informatica, comunica a ciascun Utente partecipante l'esito dell'associazione, con indicazione delle date di calendario agli Slot di cui l'Utente risulta titolare per il successivo Anno Termico secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

**2.4) Capacità che viene resa disponibile all'Impresa di Rigassificazione per il conferimento a terzi ai sensi dell'articolo 14 del TIRG**

Qualora risulti che per un Anno Termico A il volume di GNL cumulativamente consegnato da un Utente relativamente a Slot conferiti ad inizio Anno termico sia inferiore al 90% del volume di GNL previsto in discarica nel programma delle consegne di GNL di cui al successivo Capitolo 9 dei medesimi Slot, l'Utente rende disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi nell'ambito delle procedure di cui al precedente paragrafo 2.2 ed al successivo paragrafo 3.2, per ciascun Anno Termico successivo per il quale risulti titolare di capacità conferita ad inizio Anno Termico, la capacità di rigassificazione individuata da:

$$\text{Slot (numero di Slot/anno) pari a: } (V_{prio} - V_{cons}) / C_{slot}$$

arrotondato all'intero inferiore, dove:

- $V_{prio}$  è il volume di GNL previsto in discarica nel programma delle consegne di GNL di cui al successivo Capitolo 9 relativamente agli Slot conferiti all'Utente per l'Anno Termico A, nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico;
- $V_{cons}$  è il volume di GNL cumulativamente consegnato dall'Utente relativamente a Slot conferiti ad inizio Anno termico per l'Anno Termico A, inclusivo del volume (i) degli Slot per i quali non sia stata effettuata la discarica per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, di cui al successivo paragrafo 2.4.1, (ii) degli Slot resi disponibili dall'Utente per il conferimento a terzi di cui al paragrafo 3 del Capitolo 8, nella misura il corrispettivo minimo di vendita indicato dall'utente non sia superiore al corrispettivo dovuto dall'Utente per il medesimo Slot a GNL Italia, e (iii) degli Slot oggetto di cessione di cui al Capitolo 8
- $C_{slot}$  è la capacità di rigassificazione di uno Slot, di cui al precedente Capitolo 3, paragrafo 2.

L'impresa di rigassificazione, entro il 1° Novembre dell'Anno Termico A+1, verifica la sussistenza delle condizioni di cui sopra e, in caso di esito positivo della predetta verifica, ne da comunicazione all'Utente interessato ed all'Autorità indicando la capacità che l'Utente medesimo è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi.

L'Utente ai fini del rilascio a GNL Italia degli Slot sopra individuati per il conferimento a terzi nell'ambito delle procedure di cui al precedente paragrafo 2.2 e del successivo paragrafo 3.2, può indicare un corrispettivo minimo di vendita associato alla capacità oggetto di rilascio secondo quanto previsto al Capitolo 8, paragrafo 3; ai sensi del TIRG il corrispettivo minimo di vendita non può essere superiore al corrispettivo dovuto dal medesimo Utente per la capacità oggetto di rilascio.

La titolarità della capacità di rigassificazione resa disponibile a GNL Italia ai sensi del presente paragrafo e conferita ad altro Utente ad esito del processo di conferimento di cui al precedente paragrafo 2.2 e del successivo paragrafo 3.2, passerà in capo a quest'ultimo Utente che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità sottoscritta ed al rispetto delle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.

L'Utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto relativo alla capacità nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi. GNL Italia, ad esito dei processi di conferimento di cui al precedente paragrafo 2.2 e del successivo paragrafo 3.2, provvederà a comunicare all'Utente la quota di capacità che rientra nella sua disponibilità.

L'Utente che ha rilasciato capacità di rigassificazione sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla capacità oggetto di rilascio e, nel caso in cui la capacità sia conferita a terzi nell'ambito dei processi di conferimento di cui al paragrafo 2.2 e del successivo paragrafo 3.2, riceve i proventi della vendita da GNL Italia.

La capacità di trasporto prenotata da GNL Italia ai sensi del successivo paragrafo 2.5 è conseguentemente rimodulata sulla base della capacità di rigassificazione dell'Utente conferita a terzi nell'ambito delle procedure di cui al precedente paragrafo 2.2 e del successivo paragrafo 3.2.

#### 2.4.1) Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione

Ai soli fini di quanto previsto al paragrafo 2.4, in applicazione di quanto disposto dall'Articolo 14 del TIRG, con l'espressione "Forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza - non imputabile alla Parte che lo invoca - tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la consegna da parte dell'Utente di quantitativi di GNL presso il terminale di rigassificazione, che non sia stato possibile evitare usando con continuità la diligenza di un operatore prudente e ragionevole, e fino a quando tale causa perduri.

Avuta notizia dell'esistenza di un evento di forza maggiore di cui al presente paragrafo, la Parte interessata dovrà darne immediata notizia all'altra Parte e all'Autorità inviando l'autocertificazione, il cui testo viene reso disponibile sul sito Internet di GNL Italia, contenente l'indicazione di:

- l'entità prevista della riduzione di GNL;
- la durata prevista dell'evento;
- le azioni poste in essere per limitare gli effetti dell'evento sulle consegne di GNL;
- le azioni poste in essere per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.

Fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente paragrafo, nessun effetto potrà avere l'evento di forza maggiore di cui sopra nei rapporti contrattuali in essere tra



l'Utente e l'impresa di rigassificazione, che continueranno a mantenere piena ed integrale validità.

## 2.5) Capacità di trasporto per conferimenti di capacità ad inizio Anno Termico

Ai sensi dell'**a Delibera 297/2012/R/gas articolo 13 del TIRG**, GNL Italia provvede una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione ad inizio Anno Termico, a richiedere per conto dei propri Utenti a Snam Rete Gas, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi rigassificati di cui alla capacità conferita ad inizio Anno Termico. La capacità di trasporto oggetto della richiesta dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

## 3) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE AD ANNO TERMICO AVVIATO

Il conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo continuativo di cui al capitolo "Descrizione dei servizi"

Il conferimento di capacità di rigassificazione implica il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del Servizio di rigassificazione.

### 3.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento ad Anno Termico avviato è la capacità di rigassificazione presso il Terminale, espressa in mcliq/giorno, relativa ai mesi residui dell'Anno Termico con decorrenza dal mese successivo a quello di conferimento, secondo quanto previsto dal TIRG.

GNL Italia pubblica la capacità di rigassificazione associata ad uno Slot di cui al Capitolo 3, paragrafo 2 sul proprio sito internet.

La capacità disponibile per il conferimento ad Anno Termico avviato è individuata da:

- a) Slot disponibili presso il Terminale di Panigaglia, a valle del processo di conferimento ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato già effettuati e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia, così come pubblicati sul sito internet di GNL Italia. Con

riferimento al processo di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato effettuato nel mese M, gli Slot oggetto di conferimento sono offerti come

- i. singoli Slot già associati a date di calendario (Slot vincolati), con riferimento ai mesi M+1, M+2 e M+3;
- ii. Slot disponibili (numero di Slot/periodo), con riferimento al periodo compreso tra il mese M+4 e l'ultimo mese dell'Anno Termico.

GNL Italia si riserva inoltre la facoltà di rendere disponibile capacità di rigassificazione per il conferimento ad Anno Termico avviato, previa informativa all'Autorità ed agli Utenti, individuata da:

- iii. uno o più prodotti consistenti in uno Slot per ciascun mese residuo disponibile dell'Anno Termico (periodo compreso tra il mese M+1 e l'ultimo mese dell'Anno Termico).
- b) resi disponibili dall'Utente all'Operatore per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3 del capitolo 8, ai sensi dell'articolo 8 del TIRG;
  - c) Slot resi disponibili dall'Utente all'Operatore per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.4 del presente capitolo, ai sensi dell'articolo 14 del TIRG.

### 3.2) Processo di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato

GNL Italia conferisce attraverso la Piattaforma informatica gli Slot di capacità di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 3.1.

I processi di conferimento ad Anno Termico avviato si svolgono con cadenza mensile a partire da settembre di un Anno Termico fino ad agosto del successivo Anno Termico; GNL Italia rende disponibile sul proprio sito internet gli Slot residui disponibili per il conferimento ed il calendario con le tempistiche per i processi di conferimento di capacità e ogni loro variazione. Nel caso in cui in un mese M GNL Italia renda disponibile il prodotto di capacità di rigassificazione di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera a) punto iii., il relativo processo di conferimento è effettuato con priorità temporale rispetto agli altri processi di conferimento delle capacità di rigassificazione di cui al paragrafo 3.1.

#### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato i soggetti per i quali risultano verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Capitolo secondo le tempistiche indicate nel medesimo paragrafo 1 e nel Calendario di conferimento.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7.

#### Criteria di conferimento

Il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 3.1 è effettuato nell'ambito della Piattaforma informatica tramite la procedura d'asta 'pay as bid', secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del TIRG.

Nell'ambito di ciascun processo di conferimento il soggetto interessato al conferimento di capacità ad anno termico avviato che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il conferimento" può presentare richieste di acquisto. Tali richieste devono essere presentate attraverso la Piattaforma informatica secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascun processo di conferimento sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al prezzo di aggiudicazione ad esito dell'asta, come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti una richiesta di acquisto relativa a Slot vincolati relativi ai mesi M+1, M+2 e M+3 di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera a), punto i. il medesimo soggetto richiedente potrà specificare nella richiesta di acquisto l'ordine di preferenza (alternativa ed indifferente) relativa a più Slot vincolati, secondo le modalità previste dal regolamento della Piattaforma informatica. Nel caso in cui il corrispettivo relativo alla richiesta di acquisto sia superiore al prezzo di riserva di cui all'articolo 7 del TIRG, le richieste di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica sulla base del corrispettivo di acquisto maggiore. Nel caso di richieste di acquisto per Slot vincolati indicati come tra loro alternativi ed indifferenti, la selezione delle richieste nell'ambito della Piattaforma informatica avverrà assicurando la massimizzazione del conferimento della capacità di rigassificazione, secondo le modalità previste nel regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto relative agli Slot compresi nel periodo decorrente dal mese M+4 fino all'ultimo mese dell'Anno Termico, di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera a), punto ii, sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica sulla base del corrispettivo di acquisto maggiore, nel caso in cui il corrispettivo relativo alla richiesta di acquisto sia superiore al prezzo di riserva di cui all'articolo 7 del TIRG.

Le richieste di acquisto relative ai prodotti di capacità di rigassificazione consistenti in uno Slot per ciascun mese residuo disponibile dell'Anno Termico, di cui al precedente paragrafo 3.1, lettera a), punto iii, sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica sulla base del corrispettivo di acquisto maggiore, nel caso in cui il corrispettivo relativo alla richiesta di acquisto sia superiore al prezzo di riserva. Il prezzo di riserva è definito pari alla media dei prezzi di riserva di cui all'articolo 7 del TIRG di ciascun mese oggetto del prodotto di capacità di rigassificazione.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 3.1 lettera a) è prioritario rispetto a quello della capacità di cui al paragrafo 3.1 lettere b) e c).

Le tempistiche delle singole procedure di conferimento di capacità ad Anno Termico avviato sono rese disponibili nell'ambito del Calendario di conferimento, pubblicato sul sito di GNL Italia.

#### Esito del conferimento

Al termine di ciascuna seduta d'asta a ciascun soggetto richiedente viene comunicato l'esito, con l'indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di assegnazione delle offerte selezionate (prezzo di aggiudicazione), come definito nelle modalità previste nel regolamento della Piattaforma informatica.

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica comunica a ciascun soggetto richiedente la capacità di rigassificazione che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al prezzo di aggiudicazione, sulla Piattaforma informatica, qualora il numero di assegnatari per ciascuna sessione sia almeno pari a 3.

La capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Rigassificazione.

### **3.3) Il processo di distribuzione della capacità conferita ad Anno Termico avviato**

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica, effettua il processo di distribuzione della capacità con l'obiettivo di associare date di calendario dell'Anno Termico in corso ad ogni Slot che risulta conferito ad esito dei processi ad Anno termico avviato di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto ii., relativi al periodo compreso tra il mese M+4 e l'ultimo mese dell'Anno Termico e di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto iii., relativi al periodo compreso tra il mese M+1 e l'ultimo mese dell'Anno Termico.

GNL Italia rende disponibile sul proprio sito Internet le tempistiche relative al processo di distribuzione della capacità di rigassificazione e la distribuzione degli Slot disponibili a date di calendario dell'Anno Termico in corso.

Gli Utenti che risultano titolari di Slot di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto ii., sono tenuti a partecipare a tale processo secondo le modalità di seguito definite.

#### Richiesta di associazione

Gli Utenti per ogni Slot di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto ii. e di cui al paragrafo 3.1, lettera a) punto iii., presentano attraverso la Piattaforma informatica, richieste di

associazione a date di calendario compatibili con quelle indicate da GNL Italia, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Nel caso in cui non pervenga la richiesta di associazione da parte dell'Utente ovvero pervenga una richiesta relativa ad un numero parziale di Slot di cui l'Utente risulta titolare ovvero non venga soddisfatta la richiesta di associazione presentata dall'Utente, GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica provvederà, dandone preventiva comunicazione all'Utente, ad associare gli Slot di cui il medesimo Utente è titolare a date di calendario dell'Anno Termico, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

#### Criteri di associazione

L'associazione di una data di calendario ad uno Slot conferito ad un Utente, sarà effettuata, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica, tenuto conto del seguente ordine di priorità:

- i. Utente con maggior prezzo di assegnazione dello Slot, come definito in esito al processo di conferimento di cui al precedente paragrafo 3.2;
- ii. Utente che abbia presentato la richiesta di acquisto di cui al precedente paragrafo 3.2 con maggior anticipo temporale

#### Esito dell'associazione

Al termine di ciascun processo di distribuzione della capacità conferita GNL Italia, attraverso la Piattaforma informatica, comunica a ciascun Utente partecipante l'esito dell'associazione, con indicazione delle date di calendario agli Slot di cui l'Utente risulta titolare per l'Anno Termico in corso, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

### **3.4) Capacità di trasporto per conferimenti di capacità ad Anno Termico avviato**

Ai sensi dell'[a Delibera 297/2012/R/gas articolo 13 del TIRG](#), GNL Italia provvede una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione ad Anno Termico avviato, a richiedere per conto dei propri Utenti a Snam Rete Gas, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi rigassificati di cui alla capacità conferita ad Anno Termico avviato. La capacità di trasporto oggetto della richiesta, [prenotata sulla base di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 4](#), dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

## **4) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT**

Il conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo spot di cui al capitolo “Descrizione dei servizi”.

Il conferimento di capacità di rigassificazione implica il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del Servizio di rigassificazione.

#### 4.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento di capacità spot, è la capacità di rigassificazione presso il Terminale, espressa in mcliq/giorno, relativa al mese oggetto di conferimento ovvero al mese successivo, che risulta disponibile a seguito della definizione del programma delle consegne di GNL di cui al Capitolo 9, paragrafo 1, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del TIRG.

La capacità spot per il conferimento è individuata, ai sensi del Capitolo 3, paragrafo 2, dal numero di approdi presso il Terminale di Panigaglia e dalla relativa Data di Arrivo Programmata e Volume Massimo Scaricabile:

- a) disponibili a valle dei processi di conferimento di capacità ad inizio Anno Termico, dei processi di conferimento ad Anno Termico avviato e degli scambi di capacità di rigassificazione con GNL Italia, così come pubblicati sul sito internet di GNL Italia;
- b) disponibili ad esito della definizione del programma delle consegne di cui al Capitolo 9, paragrafo 1;
- c) resi disponibili dall'Utente all'Operatore per il conferimento a terzi, secondo le modalità previste al paragrafo 3, del Capitolo 8, ai sensi dell'articolo 8 del TIRG.

GNL Italia provvederà a definire la capacità di rigassificazione di tipo spot (in termini di Data di Arrivo Programmata e Volume Massimo Scaricabile per ogni scarica) e a renderla disponibile sul proprio sito internet e sulla Piattaforma informatica sulla base dei giorni di manutenzione dell'impianto di cui al successivo capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni” e nel rispetto dei seguenti vincoli:

- esista una finestra temporale di almeno 5 giorni tra la Data di Arrivo Programmata di una Nave metaniera e la Data di Arrivo Programmata della Nave successiva, così come definito nel programma delle consegne di GNL relativo al mese M;
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 della Data di Arrivo Programmata per la successiva Nave prevista in scarica non deve essere superiore a 20.000 m<sup>3</sup>liq;
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alle ore 6:00 di ogni Giorno-gas deve essere compreso tra 5.000 m<sup>3</sup>liq (limite inferiore) e 45.000 m<sup>3</sup>liq (limite superiore);
- il volume complessivo di GNL presente nei serbatoi alla fine del mese non può essere superiore a 20.000 m<sup>3</sup>liq;



- la produzione giornaliera non può essere superiore a 17.500 m<sup>3</sup><sub>liq</sub>/g, e deve essere considerata pari a 0 nel momento in cui i serbatoi raggiungono un livello corrispondente ad un volume di GNL di 5.000 m<sup>3</sup><sub>liq</sub>;
- il volume di GNL scaricato in corrispondenza di ogni discarica viene considerato come consegnato nei giorni oggetto della discarica ed in quote pari al volume giornaliero effettivamente scaricato.

Per ogni approdo disponibile per il conferimento, verranno inoltre pubblicate le informazioni inerenti:

- la Data di Arrivo Programmata;
- il Volume Massimo Scaricabile di GNL;
- il profilo indicativo di riconsegna del quantitativo rigassificato di cui al successivo Capitolo 9.

#### 4.2) Processo di conferimento di capacità spot

GNL Italia conferisce attraverso la Piattaforma informatica gli approdi spot disponibili di cui al precedente paragrafo 4.1.

I processi di conferimento di capacità spot si svolgono nel periodo a partire da settembre di un Anno Termico fino ad agosto del successivo Anno Termico; GNL Italia rende disponibile sul proprio sito internet gli approdi spot disponibili per il conferimento ed il calendario con le tempistiche per i processi di conferimento di capacità spot e ogni loro variazione.

##### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità spot i soggetti per i quali risultano verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Capitolo secondo le tempistiche indicate nel medesimo paragrafo 1 e nel Calendario di conferimento.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell'Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell'Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7.

##### Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 4.1 è effettuato nell'ambito della Piattaforma informatica tramite la procedura d'asta 'pay as bid', secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, del TIRG.

Nell'ambito di ciascun processo di conferimento il soggetto interessato al conferimento di capacità spot che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo "Requisiti per il

conferimento” può presentare richieste di acquisto. Tali richieste devono essere presentate attraverso la Piattaforma informatica secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascun processo di conferimento sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità richiesto al prezzo pari al prezzo di aggiudicazione dell’asta, come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Il soggetto richiedente potrà specificare nella richiesta di acquisto l’ordine di preferenza (alternativa ed indifferente) relativa a più Slot vincolati, secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica. Nel caso in cui il corrispettivo relativo alla richiesta di acquisto sia superiore al prezzo di riserva di cui all’articolo 7 del TIRG, le richieste di acquisto sono selezionate nell’ambito della Piattaforma informatica sulla base del corrispettivo di acquisto maggiore. Nel caso di richieste di acquisto per Slot vincolati indicati come tra loro alternativi ed indifferenti, la selezione delle richieste nell’ambito della Piattaforma informatica avverrà assicurando la massimizzazione del conferimento della capacità di rigassificazione, secondo le modalità previste nel Regolamento della Piattaforma informatica.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento della capacità di cui al paragrafo 4.1 lettera a) e b) è prioritario rispetto a quello della capacità di cui al paragrafo 4.1 lettera c).

Le tempistiche delle singole procedure di conferimento di capacità spot sono rese disponibili nell’ambito del Calendario di conferimento, pubblicato sul sito di GNL Italia.

#### Esito del conferimento

Al termine di ciascuna seduta d’asta a ciascun soggetto richiedente viene comunicato l’esito, con l’indicazione delle offerte selezionate e del prezzo di assegnazione delle offerte selezionate (prezzo di aggiudicazione), come definito nelle modalità previste nel Regolamento della Piattaforma informatica.

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica comunica a ciascun soggetto richiedente la capacità di rigassificazione spot che risulta allo stesso conferita in esito al processo di asta e il relativo corrispettivo determinato in esito a tale procedura.

Gli esiti del conferimento sono inoltre pubblicati in forma aggregata, unitamente al prezzo di aggiudicazione, sulla Piattaforma informatica, qualora il numero di assegnatari per ciascuna sessione sia almeno pari a 3.

La capacità di rigassificazione spot conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall’Utente ai fini del Contratto di Rigassificazione.

### **4.3) Capacità di trasporto per conferimenti di capacità spot**

Ai sensi dell'art. 13 del TIRG, GNL Italia provvede una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione spot, a richiedere per conto dei propri Utenti a Snam Rete Gas, secondo le modalità e tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi rigassificati di cui alla capacità spot conferita. La capacità di trasporto oggetto della richiesta, prenotata sulla base di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 4, dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

## 5) CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT OLTRE I TERMINI

Il conferimento di capacità di rigassificazione di tipo spot è relativo al servizio base di rigassificazione di tipo spot di cui al capitolo "Descrizione dei servizi".

Il conferimento di capacità di rigassificazione implica il conferimento di capacità di trasporto funzionale all'erogazione del Servizio di rigassificazione.

### 5.1) Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento di capacità di tipo spot oltre i termini è la capacità di rigassificazione presso il Terminale, espressa in mliq/giorno, che risulta disponibile a seguito dell'ultima procedura concorsuale di cui al precedente paragrafo 4.2, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 del TIRG.

La capacità spot oltre i termini per il conferimento è individuata, ai sensi del Capitolo 3, paragrafo 2, dal numero di approdi presso il Terminale e dalla relativa Data di Arrivo Programmata e Volume Massimo Scaricabile.

Ciascun approdo spot oltre i termini rimane disponibile per il conferimento fino:

- al quinto giorno lavorativo antecedente la Data di Arrivo Programmata nel caso in cui il Terminale non sia in operatività;
- al terzo giorno lavorativo antecedente la Data di Arrivo Programmata nel caso in cui il Terminale sia in operatività.

GNL Italia si riserva la facoltà di aggiornare e modificare gli approdi spot disponibili per il conferimento, al verificarsi dei seguenti eventi:

- inosservanza della programmazione;
- riprogrammazione delle scariche;

- manutenzioni ulteriori rispetto a quelle previste al capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni”;

GNL Italia provvederà a rendere disponibile gli aggiornamenti relativi alla disponibilità di approdi spot entro:

- il medesimo giorno lavorativo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni lavorativi;
- il giorno lavorativo successivo, per eventi accettati da GNL Italia in giorni festivi.

## 5.2) Processo di conferimento di capacità spot oltre i termini

GNL Italia conferisce attraverso la Piattaforma informatica gli approdi spot disponibili di cui al precedente paragrafo 5.1.

I processi di conferimento spot oltre i termini si svolgono con cadenza mensile nel corso dell’Anno Termico; GNL Italia rende disponibile il calendario con le tempistiche per i processi di conferimento di capacità ed ogni loro variazione nonché il prezzo di assegnazione per ogni approdo spot disponibile, definito ai sensi del TIRG.

### Requisiti per il conferimento

Possono partecipare al processo di conferimento di capacità spot oltre i termini i soggetti per i quali risultano verificate le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente Capitolo secondo le tempistiche indicate nel medesimo paragrafo 1 e nel Calendario di conferimento.

Non saranno considerate come valide e pertanto non saranno accettate le offerte dell’Utente che eccedono, anche in parte, i limiti di conferimento dell’Utente secondo quanto previsto al Capitolo 7.

### Criteri di conferimento

Il conferimento della capacità di cui al precedente paragrafo 5.1 è effettuato nell’ambito della Piattaforma informatica tramite il criterio ‘first come first served’, secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 6, del TIRG.

Nell’ambito di ciascun processo di conferimento il soggetto interessato al conferimento di capacità spot che soddisfa i requisiti di cui al precedente paragrafo “Requisiti per il conferimento” può presentare richieste di acquisto. Tali richieste devono essere presentate attraverso la Piattaforma informatica secondo le modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto presentate ai sensi del presente paragrafo in ciascun processo di conferimento sono considerate un impegno vincolante per il soggetto richiedente a sottoscrivere il quantitativo di capacità spot richiesto al prezzo pari al prezzo di

assegnazione, come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

Le richieste di acquisto sono selezionate nell'ambito della Piattaforma informatica come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

I processi di conferimento di capacità spot oltre i termini relativi a differenti approdi sono indipendenti l'uno dall'altro.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento degli approdi spot oltre i termini di cui al paragrafo 4.1 lettera a) e b) è prioritario rispetto a quello degli approdi spot oltre i termini di cui al paragrafo 4.1 lettera c).

#### Esito del conferimento

A valle della presentazione dell'offerta da parte di ciascun soggetto richiedente viene comunicato l'esito, con l'indicazione del prezzo di assegnazione dell'offerta selezionata (prezzo di aggiudicazione), come definito nelle modalità previste dal Regolamento della Piattaforma informatica.

GNL Italia attraverso la Piattaforma informatica comunica a ciascun soggetto richiedente la capacità di rigassificazione spot oltre i termini che risulta conferita al medesimo soggetto ed il relativo prezzo di aggiudicazione.

La capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente ai fini del Contratto di Rigassificazione.

### **5.3) Capacità di trasporto per conferimenti di capacità spot oltre i termini**

Ai sensi dell'articolo 13 del TIRG, GNL Italia provvede una volta concluso il processo di conferimento di capacità di rigassificazione spot oltre i termini, a richiedere per conto dei propri Utenti a Snam Rete Gas, secondo le modalità e tempistiche previste dal Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'immissione in rete presso il punto di entrata alla RT di Panigaglia dei volumi rigassificati di cui alla capacità spot oltre i termini conferita. La capacità di trasporto oggetto della richiesta, prenotata sulla base di quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 4, dovrà essere proporzionata in misura pari alla quota del send out massimo del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'Utente e la capacità di rigassificazione del terminale.

### **6) ACCESSO AI SERVIZI DI FLESSIBILITA'**

L'Utente titolare di capacità di rigassificazione ad esito di un processo di conferimento di capacità di cui al presente Capitolo, può richiedere l'accesso al Servizio di Stoccaggio

Temporaneo, trasmettendo la relativa richiesta all'Operatore del Terminale mediante la modulistica resa disponibile da GNL Italia sul proprio sito internet.

La richiesta di sottoscrizione, debitamente compilata, deve essere trasmessa all'Operatore con riferimento al mese M, entro il terzo giorno lavorativo antecedente l'inizio del mese M.

Entro due giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di richiesta di sottoscrizione, l'Operatore conferma all'Utente la possibilità di accedere al Servizio di Stoccaggio Temporaneo, tenuto conto dei vincoli tecnico-operativi del Terminale e dell'effettiva utilizzazione dello stesso come risultante a seguito della programmazione delle consegne e della rigassificazione di cui al successivo Capitolo 9.

Nel caso in cui il Ministero per lo Sviluppo Economico preveda l'utilizzo dei terminali di rigassificazione parzialmente utilizzati per l'effettuazione del Servizio di Peak Shaving l'Operatore del Terminale, nel caso in cui aderisca a tali misure, si riserva la facoltà di non offrire il Servizio di Stoccaggio Temporaneo durante il periodo utile per l'attivazione del servizio intercorrente tra la scarica del carico di GNL funzionale al predetto Servizio di Peak Shaving e la fine del periodo di attivazione del servizio, come definito dal MISE.



**TRANSAZIONI DI CAPACITA' DI RIGASSIFICAZIONE**

<b>1) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE FRA GLI UTENTI.....</b>	<b>2</b>
1.1) OGGETTO DEGLI SCAMBI DI CAPACITÀ .....	2
1.2) PROCESSO RELATIVO AGLI SCAMBI DI CAPACITÀ.....	2
1.3) CONFERMA DI ACCETTAZIONE DELLO SCAMBIO .....	2
<b>2) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CON GNL ITALIA.....</b>	<b>3</b>
<b>3) RILASCI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE A GNL ITALIA (ART. 8.2 DEL TIRG) .....</b>	<b>4</b>
3.1) OGGETTO DEI RILASCI DI CAPACITÀ.....	4
3.2) PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8.2 DEL TIRG ....	5
<b>4) CESSIONI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DAGLI UTENTI A TERZI.....</b>	<b>6</b>
4.1) OGGETTO DELLE CESSIONI DI CAPACITÀ .....	6
4.2) PROCESSO RELATIVO ALLE CESSIONI DI CAPACITÀ .....	6
4.3) CONFERMA DI ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DI CAPACITÀ .....	7
4.4) TITOLARITÀ DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE OGGETTO DI CESSIONE .....	7

## 1) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE FRA GLI UTENTI

### 1.1) Oggetto degli scambi di capacità

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di GNL Italia di effettuare scambi di Slot vincolati di cui risultano titolari avendo stipulato il Contratto di Rigassificazione.

Con scambi di capacità fra gli Utenti si intende la cessione e la contestuale acquisizione di Slot vincolati fra due Utenti del Terminale.

### 1.2) Processo relativo agli scambi di capacità

Affinché venga accettato lo scambio di capacità di rigassificazione, i soggetti interessati devono far pervenire a GNL Italia le richieste di accettazione dello scambio di Slot vincolati indicativamente entro il 9° giorno lavorativo<sup>1</sup> precedente l'inizio del mese cui lo scambio di capacità si riferisce.

Nella richiesta di accettazione di scambio, i soggetti riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata all'accettazione espressa della stessa da parte di GNL Italia. La richiesta di scambio di capacità è irrevocabile e, una volta accettata da parte di GNL Italia, costituirà un atto integrativo al Contratto di Rigassificazione contenente gli impegni oggetto di scambio.

Non verranno in ogni caso accettati scambi qualora:

- le richieste da parte degli Utenti pervengano oltre ai termini indicati e/o contengano informazioni discordanti tra di loro e/o risultino incomplete;
- non pervengano entrambe le richieste degli Utenti;
- gli Utenti non siano titolari degli Slot vincolati oggetto di scambio sul/i Contratto/i di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
- gli Utenti non abbiano provveduto, alla data di presentazione della richiesta, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia bancaria di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni" rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
- gli Utenti, alla data dello scambio, non siano in possesso delle garanzie di cui al Capitolo 7 a copertura degli obblighi derivanti dall'erogazione del Servizio di rigassificazione

Le modalità di presentazione della richiesta di scambio di capacità sono rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

### 1.3) Conferma di accettazione dello scambio

GNL Italia provvederà a comunicare, entro il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste:

<sup>1</sup> La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento

- l'accettazione degli scambi mediante la restituzione ai soggetti richiedenti di copia delle richieste di scambio debitamente controfirmate per accettazione;
- la mancata accettazione degli scambi.

Resta inteso che gli Utenti sono in ogni caso tenuti al pagamento dei corrispettivi associati agli Slot vincolati oggetto di scambio, ivi compresi quelli relativi alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10, nonché al rispetto delle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.

## 2) SCAMBI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE CON GNL ITALIA

Con scambi di capacità con GNL Italia si intende la cessione e la contestuale acquisizione di uno Slot vincolato tra un Utente del Terminale e GNL Italia.

Gli Slot vincolati non oggetto di conferimento nel corso dell'Anno Termico potranno essere oggetto di scambio tra GNL Italia e gli Utenti.

Le richieste di scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia dovranno essere presentate indicativamente entro l'11° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese cui lo scambio di capacità si riferisce<sup>2</sup>. GNL Italia provvederà ad accettare o rifiutare tali scambi indicativamente entro il 9° giorno lavorativo<sup>3</sup> precedente l'inizio del mese cui lo scambio di capacità si riferisce.

**GNL Italia non effettuerà scambi di capacità nel caso in cui lo Slot vincolato sia richiesto da più di un Utente.**

Non verranno in ogni caso accettate richieste di scambi di capacità qualora:

- le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
- l'Utente non sia titolare dello Slot vincolato oggetto di scambio in relazione al/ai Contratto/i di Rigassificazione indicato/i in richiesta;
- l'Utente non abbia provveduto, alla data della presentazione della richiesta, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni", rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Rigassificazione in essere.
- L'Utente, alla data dello scambio, non sia in possesso delle garanzie di cui al Capitolo 7 a copertura degli obblighi derivanti dall'erogazione del Servizio di rigassificazione tenuto altresì conto del corrispettivo dovuto ai fini dello scambio come di seguito indicato.
- Lo Slot vincolato oggetto della richiesta di scambio da parte dell'Utente risulti già conferito in esito ai processi di conferimento di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.2.

<sup>2</sup> La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento

<sup>3</sup> La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento

In esito al processo di conferimento ad Anno termico avviato della capacità di rigassificazione di cui al Capitolo 5, paragrafo 3.2, GNL Italia comunica all'Utente l'accettazione ovvero la mancata accettazione della richiesta di scambio.

L'Utente a cui viene confermata l'accettazione dello scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo applicato alle quantità contrattuali di GNL relative allo Slot vincolato oggetto di scambio differenziato in funzione del mese dell'Anno Termico oggetto dello scambio di capacità. GNL Italia determina tale corrispettivo sulla base di criteri comunicati all'Autorità e lo rende disponibile sul proprio sito internet con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto al termine per la presentazione della richiesta di scambio<sup>4</sup>.

Nel caso in cui dovessero pervenire due o più richieste di scambio di capacità per uno stesso Slot vincolato, GNL Italia provvederà ad accettare prioritariamente la richiesta dell'Utente presentata con il maggiore anticipo temporale.

Le modalità di presentazione della richiesta di scambio di capacità sono rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

### 3) RILASCI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE A GNL ITALIA (ART. 8.2 DEL TIRG)

#### 3.1) Oggetto dei rilasci di capacità

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di rendere disponibile a GNL Italia per il conferimento a terzi nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5 la capacità di rigassificazione di cui dispongono, individuata da:

- a) Slot (numero di Slot/anno) per l'offerta nell'ambito del conferimento di capacità ad inizio Anno Termico di cui al Capitolo 5, paragrafo 2;
- b) Slot (numero di Slot/periodo) ovvero Slot già associati a date di calendario (Slot vincolati) per l'offerta nell'ambito del conferimento di capacità ad Anno termico avviato di cui al Capitolo 5, paragrafo 3;
- c) Approdi spot per l'offerta nell'ambito del conferimento di capacità spot di cui al Capitolo 5, paragrafo 4.

Il rilascio da parte di un Utente di uno Slot a GNL Italia per il conferimento a terzi comporta altresì la rinuncia dell'Utente alle date di calendario associate al medesimo Slot.

<sup>4</sup> La data è pubblicata sul sito internet di GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento

**3.2) Procedura di rilascio della capacità di rigassificazione di cui all'articolo 8.2 del TIRG**

Gli Utenti interessati devono far pervenire a GNL Italia le richieste di rilascio di capacità di cui al precedente paragrafo 3.1, secondo le tempistiche e le modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet.

Non verranno in ogni caso accettati rilasci di capacità di rigassificazione qualora:

- le richieste pervengano oltre i termini indicati e/o risultino incomplete;
- l'Utente richiedente non sia titolare della capacità oggetto di rilascio in relazione al/ai Contratto/i di Rigassificazione indicato/i nella richiesta.

GNL Italia renderà disponibile per il conferimento a terzi la capacità di rigassificazione oggetto di rilascio nell'ambito dei processi di conferimento di capacità di cui al Capitolo 5. Ai sensi dell'articolo 5, comma 12 del TIRG il conferimento della capacità disponibile presso il Terminale di Panigaglia è prioritaria rispetto alla capacità resa disponibile dagli Utenti ai sensi del presente paragrafo.

L'Utente ha facoltà di revocare la richiesta di rilascio di capacità a GNL Italia, secondo le modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet, fino al 3° giorno lavorativo antecedente il termine per la presentazione della richiesta di conferimento nell'ambito dei processi di conferimento ad inizio Anno Termico ovvero ad Anno Termico avviato ovvero spot di cui al Capitolo 5, come indicato da GNL Italia nell'ambito del Calendario di conferimento ovvero entro il termine per la presentazione della richiesta di conferimento di capacità spot oltre i termini. GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente entro il giorno lavorativo successivo la richiesta di revoca, le date di calendario associate alla capacità di rigassificazione oggetto di revoca della richiesta di rilascio.

Resta inteso che la capacità rilasciata e conferita a terzi ai sensi del Capitolo 5 non potrà essere oggetto di revoca.

GNL Italia provvederà a comunicare all'Utente richiedente, entro due giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, l'accettazione ovvero la mancata accettazione della richiesta di rilascio.

Nel caso di accettazione del rilascio da parte di GNL Italia, l'Utente può indicare il corrispettivo minimo di vendita associato alla capacità oggetto di rilascio secondo quanto previsto negli Allegati 5/A e 5/B al Capitolo 5; resta inteso che nel caso in cui l'Utente non indichi il corrispettivo minimo di vendita tale corrispettivo si intende pari a zero.

La capacità di rigassificazione oggetto di rilascio che non risulta conferita nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5 rientrerà nella disponibilità dell'Utente che l'ha rilasciata, ad eccezione della capacità di rigassificazione rilasciata nel mese M relativa al medesimo mese M ovvero M+1 che non risulta conferita nell'ambito del processo di conferimento di capacità spot di cui al Capitolo 5, paragrafo 4. Resta inteso che in tale casistica l'utente rimane responsabile del pagamento dei corrispettivi relativi alla capacità resa disponibile e non conferita nell'ambito del processo di conferimento di

capacità spot di cui al Capitolo 5, paragrafo 4, ivi compresi quelli relativi alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 10.

L'Utente che ha rilasciato capacità di rigassificazione sarà in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo relativo alla capacità oggetto di rilascio e, nel caso in cui la capacità sia conferita a terzi nell'ambito dei processi di conferimento di cui al Capitolo 5, riceve i proventi della vendita da GNL Italia.

#### **4) CESSIONI DI CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DAGLI UTENTI A TERZI**

##### **4.1) Oggetto delle cessioni di capacità**

Prima dell'inizio dell'Anno Termico e nel corso dell'Anno Termico è data facoltà agli Utenti di GNL Italia di effettuare cessioni di capacità di rigassificazione di cui risultano titolari avendo stipulato il Contratto di Rigassificazione.

Con cessioni di capacità degli Utenti si intende la cessione a terzi (Utente cessionario) di capacità di rigassificazione, individuata da:

- a) Slot (numero di Slot/anno) per cessioni di capacità ad inizio Anno Termico;
- b) Slot (numero di Slot/periodo) ovvero Slot già associati a date di calendario (Slot vincolato) per cessioni di capacità ad Anno termico avviato;
- c) Approdi spot per cessioni di capacità spot.

##### **4.2) Processo relativo alle cessioni di capacità**

I soggetti interessati devono far pervenire a GNL Italia la richiesta di cessione entro il 9° giorno lavorativo precedente l'inizio del mese cui la cessione si riferisce, secondo modalità rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito internet.

Ai fini dell'efficacia della cessione, l'Utente cessionario dovrà disporre dei requisiti per l'accesso di cui al Capitolo 5, paragrafo 1.

Nella richiesta di cessione, i soggetti riconoscono che l'efficacia della stessa è subordinata all'accettazione espressa da parte di GNL Italia che verificherà l'adeguatezza dei requisiti per l'accesso al Servizio di Rigassificazione del soggetto cessionario, di cui al Capitolo 5, par. 1.

La richiesta di cessione di capacità è irrevocabile e, una volta accettata da parte di GNL Italia, costituirà un atto integrativo al Contratto di Rigassificazione contenente gli impegni oggetto di scambio.

Non verranno in ogni caso accettate cessioni qualora:

- la richiesta da parte degli Utenti pervenga oltre ai termini indicati e/o contenga informazioni incomplete;



- non pervenga la documentazione necessaria da parte dell'Utente cessionario, così come definita nel presente paragrafo;
- gli Utenti cedenti non risultino titolari della capacità oggetto di cessione come indicata nella richiesta di cessione trasmessa;
- gli Utenti non abbiano provveduto, alla data di presentazione della richiesta, al pagamento dei corrispettivi relativi a Contratti di Rigassificazione in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia di cui al paragrafo 1 del capitolo "Garanzie finanziarie e assicurazioni" rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dall'erogazione del Servizio di rigassificazione".

#### 4.3) Conferma di accettazione della cessione di capacità

GNL Italia provvederà a comunicare, entro il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle richieste:

- l'accettazione della cessione mediante la restituzione ai soggetti richiedenti di copia delle richieste di cessione debitamente controfirmate per accettazione.
- la mancata accettazione della cessione.

#### 4.4) Titolarità della capacità di rigassificazione oggetto di cessione

Come effetto dell'accettazione della cessione da parte di GNL Italia, la titolarità della capacità di rigassificazione passerà dall'Utente cedente all'Utente cessionario che sarà pertanto tenuto al pagamento dei corrispettivi associati alla capacità oggetto di scambio, al corrispettivo di capacità connesso alla capacità di trasporto di cui al paragrafo 4.2 del Cap.10 e al rispetto delle condizioni previste dal Codice di Rigassificazione.

La capacità di rigassificazione conferita ai sensi del presente paragrafo si intende sottoscritta dall'Utente cessionario ai fini del Contratto di Rigassificazione

Nel caso in cui, per una delle motivazioni di cui al precedente paragrafo 1.2, la cessione non venga accettata, la titolarità della capacità oggetto di scambio e i relativi obblighi resteranno in capo all'Utente cedente.

La richiesta di cessione sottoscritte dai soggetti richiedenti ed accettate da GNL Italia modificano e integrano il Contratto di Rigassificazione dei soggetti richiedenti stessi.

## RICEZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE DEL GNL

<b>1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE DI GNL OVVERO DEGLI APPRODI SPOT .....</b>	<b>2</b>
1.1) MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA DISCARICA .....	2
1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore.....	2
1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore.....	3
1.2) MANCATO RISPETTO DEL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	3
1.2.1) Nave in cancello.....	3
1.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all'Operatore .....	4
1.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all'Operatore .....	4
1.3) MANCATO RISPETTO DEL TUD.....	5
1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore.....	5
1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore.....	5
1.4) RITARDI NON IMPUTABILI ALL'OPERATORE .....	5
1.5) ACCETTAZIONE DELLA NAVE METANIERA IN DISCARICA OLTRE IL TERMINE PREVISTO PER IL CANCELLO DI ACCETTAZIONE.....	6
<b>2) [RIMOSSO CON AGGIORNAMENTO DEL CODICE 2018-REV I].....</b>	<b>6</b>
<b>3) MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITA' .....</b>	<b>6</b>
3.1) FUORI SPECIFICA AL PORTO DI CARICAZIONE.....	6
3.2) FUORI SPECIFICA AL PUNTO DI CONSEGNA.....	7
3.3) CORREZIONE DELL'INDICE DI WOBBE .....	7
3.4) QUALITÀ E PRESSIONE AL PUNTO DI RICONSEGNA .....	7
<b>4) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>8</b>
4.1) CORRISPETTIVI RELATIVI AI SERVIZI BASE DI RIGASSIFICAZIONE.....	8
4.2) CORRISPETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASPORTO .....	8
<b>5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO .....</b>	<b>10</b>
5.1) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME PROGRAMMATO NEL MESE M E CONSEGNA TO NEL MESE M+1 .....	10
5.2) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNA TO E CAPACITÀ DISPONIBILE .....	11
<b>6) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT.....</b>	<b>11</b>
6.1) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME PROGRAMMATO E CONSEGNA TO .....	11
6.2) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO TRA VOLUME CONSEGNA TO E CAPACITÀ DISPONIBILE .....	11
<b>7) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ .....</b>	<b>12</b>
7.1) SERVIZIO DI FLESSIBILITÀ IN RICONSEGNA .....	12
7.2) SERVIZIO DI STOCCAGGIO TEMPORANEO .....	12
<b>8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI.....</b>	<b>12</b>



## 1) GESTIONE DEI CASI DI INOSSERVANZA DEL PROGRAMMA DELLE CONSEGNE DI GNL OVVERO DEGLI APPRODI SPOT

Per inosservanza del programma delle consegne di GNL ovvero degli approdi spot conferiti, si intende:

- la mancata effettuazione di una discarica programmata nel mese M ovvero di un approdo spot conferito nel mese M;
- il mancato rispetto del Cancellato di Accettazione di una Data di Arrivo Programmata nel mese M, qualora la comunicazione tra le Parti avvenga successivamente al terzo giorno di calendario antecedente la Data di Arrivo Programmata;
- il mancato rispetto del TUD di una Data di Arrivo Programmata nel mese M

### 1.1) Mancata effettuazione della discarica

#### 1.1.1) Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M ovvero di un approdo spot conferito nel mese M, l'Utente stesso sarà tenuto a darne comunicazione all'Operatore.

In tal caso l'Utente perderà il diritto, acquisito in sede di programmazione ovvero di conferimento di capacità di tipo spot, ad effettuare tale discarica.

GNL Italia, a seguito della comunicazione, da parte dell'Utente, di mancata effettuazione della discarica, applicherà i seguenti corrispettivi.

Qualora la comunicazione relativa alla mancata effettuazione della discarica sia pervenuta nei giorni compresi tra l'ottavo giorno precedente la Data di Arrivo Programmata e la medesima Data di Arrivo Programmata, l'Utente corrisponderà all'Operatore:

- un corrispettivo per la mancata effettuazione della discarica  $C_{md}$  pari a:

$$C_{md} = T \cdot \alpha \cdot C \cdot Cd$$

dove C è il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5,  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata :

Giorni di preavviso	Valore di T
7	0,2
6	0,4
5	0,6
4	0,8
3	1
<3	2



fermo restando il pagamento dei corrispettivi per il servizio base di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto.

#### 1.1.2) Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all'Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all'Operatore, l'Utente non sia in grado di effettuare una discarica programmata nel mese M, l'Operatore sarà tenuto a darne comunicazione all'Utente stesso.

In tal caso, l'Utente sarà sollevato dall'obbligo di pagamento della tariffa di rigassificazione in relazione alla discarica in oggetto, e l'Operatore sarà tenuto a corrispondere all'Utente un importo per la mancata effettuazione della discarica  $C'_{md}$  pari a:

$$C'_{md} = T \cdot \alpha \cdot C \cdot C_d$$

dove C è il corrispettivo di assegnazione determinato in esito alle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5,  $\alpha$  è un coefficiente pari a 0,7 - così come definito dall'Autorità con Delibera n°178/05 e il valore T varia in funzione dei giorni di preavviso della comunicazione di mancata effettuazione della discarica rispetto alla Data di Arrivo Programmata:

Giorni di preavviso	Valore di T
>7	1
7	1,2
6	1,4
5	1,6
4	1,8
<4	2

#### 1.2) Mancato rispetto del Cannello di Accettazione

##### 1.2.1) Nave in cancello

Qualora la Nave metaniera arrivi al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, l'Operatore sarà tenuto ad accettare tale Nave per la discarica entro il Cannello di Accettazione, dandone appropriata comunicazione alla Nave stessa e tenendo conto dei regolamenti in vigore.

Nel caso in cui la Nave metaniera, nonostante le comunicazioni di cui al capitolo "Operazioni di consegna del GNL e di riconsegna del gas naturale", arrivata al PBS nel rispetto del Cannello di Accettazione, non possa far rotta verso l'ormeggio entro la fine del Cannello di Accettazione per motivi non imputabili al Terminale, GNL Italia non sarà obbligata ad accettare in discarica la Nave metaniera in oggetto.

In tale evenienza si applicherà:

- quanto previsto al punto "Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore", qualora non sussistano le condizioni per l'accettazione della Nave in discarica;



- le disposizioni di cui al punto “Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore” in caso di esito positivo della verifica di fattibilità, da parte dell’Operatore, della discarica in oggetto.

#### 1.2.2) Mancato rispetto del Cannello per motivi non imputabili all’Operatore

Nel caso in cui, per motivi non imputabili all’Operatore, l’Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l’Utente stesso dovrà darne comunicazione all’Operatore. In tal caso, l’Operatore non sarà obbligato a ricevere la Nave in oggetto per l’effettuazione della discarica.

Tuttavia, in tale evenienza, l’Operatore verificherà la possibilità di effettuare la discarica del GNL in altra data a condizione che:

- vi sia la disponibilità del pontile di ormeggio;
- vi sia capacità disponibile nei serbatoi di stoccaggio anche per tutte le altre discariche programmate nel resto del mese e nei mesi successivi;
- il Cannello di Accettazione della Nave non si sovrapponga con il TUD della precedente Nave Programmata in discarica (nave in anticipo);
- il TUD della Nave non si sovrapponga con il Cannello di Accettazione della successiva Nave Programmata (nave in ritardo).

L’Operatore, entro il giorno di calendario successivo la data di ricevimento della comunicazione, darà comunicazione all’Utente:

- del nuovo Cannello di Accettazione (e relativa nuova Data di Arrivo Programmata), in caso di accettazione della comunicazione inviata dall’Utente;
- della conferma del Cannello di Accettazione, così come indicato nel Programma Mensile delle Consegne di GNL, in caso di mancata accettazione della comunicazione inviata dall’Utente.

Qualora non sia possibile procedere alle operazioni di discarica, l’Utente della Nave in anticipo/ritardo perderà il diritto acquisito in sede di programmazione ovvero di conferimento di capacità di tipo spot, e si applicherà quanto previsto al punto precedente “Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all’Operatore”.

#### 1.2.3) Mancato rispetto del Cannello per motivi imputabili all’Operatore

Nel caso in cui, per motivi imputabili all’Operatore, l’Utente non sia in grado di rispettare il Cannello di Accettazione, l’Operatore dovrà darne comunicazione, all’Utente interessato, che avrà facoltà di procedere alla discarica in altra data concordata con l’Operatore.

Qualora non sia possibile procedere all’operazione di discarica, si applicherà quanto previsto al paragrafo “Mancata effettuazione della discarica per motivi imputabili all’Operatore”.



### 1.3) Mancato rispetto del TUD

#### 1.3.1) Mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni non imputabili all'Operatore, quest'ultimo, al raggiungimento di tale termine, potrà richiedere l'interruzione della scarica.

Nel caso in cui l'Operatore autorizzi la prosecuzione dell'operazione di scarica, il TUD sarà - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - conseguentemente prolungato.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio.

Se, per ragioni di sicurezza, non fosse possibile interrompere la scarica, l'Utente sarà tenuto a mantenere l'Operatore indenne da tutti i costi ed oneri da quest'ultimo sostenuti in conseguenza del mancato rispetto del TUD per motivi non imputabili all'Operatore stesso.

#### 1.3.2) Mancato rispetto del TUD per motivi imputabili all'Operatore

Se le operazioni di scarica non venissero completate entro il TUD per ragioni direttamente imputabili all'Operatore ed in presenza di condizioni che ne consentano - nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata - il prolungamento, l'Utente dovrà comunicare all'Operatore l'intenzione di interrompere o meno la scarica al raggiungimento del TUD originario.

Nel caso in cui l'Utente comunichi l'intenzione di proseguire l'operazione di scarica, il TUD sarà conseguentemente prolungato.

Qualora non sia possibile completare l'operazione di scarica nel rispetto del Cannello di Accettazione della Nave successivamente programmata, la Nave in oggetto sarà tenuta ad interrompere la scarica e ad allontanarsi immediatamente dall'ormeggio: in tal caso si applica quanto previsto al paragrafo "Mancata effettuazione della scarica per motivi imputabili all'Operatore".

### 1.4) Ritardi non imputabili all'Operatore

Non potranno essere considerati imputabili all'Operatore i tempi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati qui di seguito:

- di attesa dei servizi portuali ed ogni altra operazione di competenza della Nave;
- necessari alla Nave per muoversi dal PBS o dal punto di ancoraggio, a decorrere dal momento in cui la Nave comunica il NOR e sino all'avvenuto ormeggio a pontile, dedotti gli eventuali tempi di attesa della Nave metaniera al PBS o all'area di ancoraggio ed imputabili all'Operatore;
- persi dall'orario di ormeggio all'inizio delle operazioni di scarica in quanto imputabili alla Nave;





- persi per attese e/o interruzioni all'ormeggio e alla scarica a causa di condizioni meteo-marine avverse;
- persi in ottemperanza a disposizioni e regolamentazioni relative al porto di La Spezia e/o al Terminale;
- per la gestione della scarica qualora la temperatura del GNL consegnato sia superiore a -160°C

nonché gli ulteriori tempi qui di seguito indicati, quando non imputabili direttamente all'Operatore:

- l'attesa della libera pratica sanitaria;
- i tempi di maneggio zavorra (se non in contemporanea alla scarica);
- l'attesa della libera pratica doganale all'ormeggio o in rada all'ancora;
- il rifornimento di combustibili, di viveri e di azoto.

#### 1.5) **Accettazione della Nave metaniera in scarica oltre il termine previsto per il Cancellone di Accettazione**

GNL Italia si riserva la possibilità di accettare la richiesta, avanzata dall'Utente interessato entro e non oltre il giorno precedente la Data di Arrivo Programmata, di effettuare l'ormeggio della Nave metaniera tra le ore 20:01 e le ore 24:00 (ora italiana) della Data di Arrivo Programmata, a condizione che tale richiesta abbia carattere occasionale ed a valle dell'opportuna verifica dell'Operatore, fermo restando, in caso di esito positivo della verifica:

- i) l'applicazione di un TUD pari a 54 ore, con decorrenza dalla fine del termine di accettazione in oggetto (ore 24:00);
- ii) il pagamento dei costi aggiuntivi, sostenuti dall'Operatore in dipendenza di tale attività, come da condizioni rese disponibili sul sito Internet di GNL Italia.

Il relativo modulo per la richiesta in oggetto viene anch'esso reso disponibile sul sito web di GNL Italia.

La comunicazione relativa all'esito della verifica circa la richiesta di cui al presente paragrafo verrà inviata da GNL Italia entro le ore 13:00 della Data di Arrivo Programmata.

#### 2) **[RIMOSSO CON AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RIGASSIFICAZIONE REV 2018 - I]**

#### 3) **MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE DI QUALITÀ'**

##### 3.1) **Fuori specifica al porto di caricazione**

Nel caso in cui le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall'Utente all'Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo "Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla scarica", non risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al capitolo "Qualità del GNL consegnato e del gas riconsegnato", paragrafo 2, l'Operatore avrà il diritto di rifiutare tale GNL fuori specifica e di non autorizzare la



discarica della Nave metaniera presso il Terminale, con comunicazione all'Utente entro 12 ore dal ricevimento della suddetta notifica.

In caso di rifiuto, l'Utente perderà il diritto ad effettuare tale discarica acquisito in sede di programmazione ovvero di conferimento di capacità di tipo spot, e sarà tenuto a corrispondere all'Operatore quanto previsto al paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore).

### 3.2) Fuori specifica al Punto di Consegna

Nell'eventualità che le caratteristiche qualitative del GNL caricato, notificate dall'Utente all'Operatore ai sensi di quanto previsto al capitolo "Modalità e procedure di abilitazione di Navi metaniere alla discarica", risultino conformi alle specifiche di qualità di cui al paragrafo 2, ma alla discarica tale carico di GNL non risulti conforme alle specifiche di cui al paragrafo 2, l'Operatore, con la diligenza del buon padre di famiglia, porrà in atto tutte le operazioni idonee per procedere alla discarica della Nave, fermo restando il diritto dell'Operatore a rifiutare tale GNL fuori specifica e ad interrompere la discarica.

In caso di rifiuto, l'Utente sarà tenuto a corrispondere all'Operatore quanto previsto al capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL", paragrafo 1.1.1 (Mancata effettuazione della discarica per motivi non imputabili all'Operatore).

In caso di accettazione del GNL in oggetto, l'Utente si farà carico di tutti i costi ed oneri, debitamente documentati, derivanti all'Operatore dal GNL consegnato fuori specifica.

### 3.3) Correzione dell'Indice di Wobbe

Nell'eventualità che l'Utente consegni all'Operatore al Punto di Consegna quantità di GNL caratterizzate da un valore dell'Indice di Wobbe incluso tra 52,13 e 53,17 MJ/Sm<sup>3</sup>, si renderà necessario l'utilizzo degli impianti di correzione dell'Indice di Wobbe del Terminale, al fine di riportare il valore di tale Indice per il GNL rigassificato entro il limite compatibile con la sua immissione nella rete dei metanodotti di Snam Rete Gas.

Si evidenzia che, nel caso in cui il valore dell'Indice di Wobbe del GNL consegnato risulti superiore a 53,17 MJ/Sm<sup>3</sup>, la correzione di tale valore entro il limite compatibile con l'immissione nella rete di trasporto comporta la riduzione della capacità di rigassificazione del Terminale. In tal caso, l'Operatore darà corso a tale riduzione solo se - e nella misura in cui - tale riduzione non comporterà alcun impatto negativo sul programma di ricezione e rigassificazione delle successive Navi metaniere.

In caso di attivazione del servizio accessorio di correzione dell'Indice di Wobbe, si applicheranno i relativi corrispettivi di cui al presente capitolo.

### 3.4) Qualità e pressione al Punto di Riconsegna

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi del presente capitolo, l'Operatore garantisce che le caratteristiche di qualità e la pressione del GNL rigassificato saranno compatibili con l'immissione di tale gas nella rete di trasporto.



#### 4) CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

##### 4.1) Corrispettivi relativi ai Servizi base di Rigassificazione

###### Corrispettivi di accesso

In relazione ai servizi base di rigassificazione di tipo continuativo e spot di cui al paragrafo 2 del capitolo “Descrizione dei servizi”, troveranno applicazione il corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5 nonché ogni altro corrispettivo di cui alla tariffa di rigassificazione previsto dall’Autorità, come pubblicato sul sito internet di GNL Italia, applicato alle quantità contrattuali di GNL impegnate dall’Utente. Per ogni Slot conferito all’Utente, la quantità contrattuale di GNL impegnata corrisponde alla capacità di rigassificazione di uno Slot, ottenuta moltiplicando la capacità di rigassificazione giornaliera del Terminale, di cui al Capitolo 2, paragrafo 3.3, per il numero di giorni di uno Slot, come pubblicate sul sito internet di GNL Italia. Per ogni approdo spot conferito all’Utente, la quantità contrattuale di GNL impegnata corrisponde al Volume Massimo Scaricabile relativo al medesimo approdo spot.

###### Coefficiente per la copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione

In relazione ai servizi base di rigassificazione di tipo continuativo e spot di cui al paragrafo 2 del capitolo “Descrizione dei servizi”, troverà applicazione il coefficiente a copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione applicato ai quantitativi di GNL scaricati dall’Utente. Tale coefficiente, approvato dall’Autorità, è reso disponibile da GNL Italia sul proprio sito internet.

##### 4.2) Corrispettivi relativi al Servizio di trasporto

I quantitativi di GNL rigassificati presso il Terminale vengono immessi in rete nell’ambito della capacità di trasporto di cui l’Operatore dispone, ai sensi di quanto previsto all’articolo 8 della Delibera n°137/02, presso il Punto di Entrata Panigaglia: la capacità di trasporto richiesta da GNL Italia a Snam Rete Gas, è determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla delibera n° 168/06 e ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del send out massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli Utenti e la capacità di rigassificazione del terminale.

L’Operatore provvederà a ripartire tra gli Utenti del Terminale i corrispettivi di trasporto ad essa fatturati da Snam Rete Gas, sulla base delle modalità di seguito riportate.

###### Corrispettivo di capacità

Ogni mese in esito al programma delle consegne di cui al Capitolo 9, paragrafo 1, GNL Italia provvederà ad effettuare la prenotazione della capacità di trasporto per un periodo di durata mensile e a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas nel mese in oggetto, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità qui di seguito riportate:



$$QuotaEntry_k^M = \left( \frac{\sum Q_k^M}{Q_{tot}^M} \cdot SO \right) \cdot (CP_E \cdot \alpha)$$

dove:

$QuotaEntry_k^M$  è la quota parte del corrispettivo mensile di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per il mese M;

$Q_k^M$  è pari alla capacità di rigassificazione conferita all'Utente k nel mese M da GNL Italia;

$Q_{tot}^M$  è pari alla capacità di rigassificazione complessivamente disponibile nel mese M, come da pubblicazione di GNL Italia sul proprio sito internet;

SO è il send out massimo giornaliero del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10)

$CP_E$  è il corrispettivo unitario di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, come pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A.

$\alpha$  rappresenta il coefficiente moltiplicativo pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A applicato in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo mensile.

Alternativamente, l'Utente ha la facoltà di richiedere a GNL Italia la prenotazione della capacità di trasporto per periodi di durata:

- trimestrale (periodi ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre), relativamente a 3 Slot (ovvero multipli di 3 Slot) associati a date di calendario distribuite uniformemente nei mesi oggetto della richiesta (ottobre-dicembre; gennaio-marzo; aprile-giugno; luglio-settembre);
- semestrale (ottobre-marzo; aprile-settembre), relativamente a 6 Slot (ovvero multipli di 6 Slot) associati a date di calendario distribuite uniformemente nei mesi oggetto della richiesta (ottobre-marzo; aprile-settembre);
- annuale (ottobre-settembre), relativamente a 12 Slot (ovvero multipli di 12 Slot) associati a date di calendario distribuite uniformemente nei mesi oggetto della richiesta (ottobre-settembre).

In tale evenienza, GNL Italia provvederà a effettuare la prenotazione della capacità di trasporto e a determinare la quota-parte del corrispettivo di capacità complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza di ciascun Utente. Detta quota-parte viene determinata secondo le modalità qui di seguito riportate:

$$QuotaEntry_k^P = \left( \frac{\sum Q_k^P}{Q_{tot}^P} \cdot SO \right) \cdot (CP_E \cdot \alpha) \text{ dove:}$$

$QuotaEntry_k^P$  è la quota parte del corrispettivo di capacità dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza dell'Utente k-esimo per il periodo P;

$Q_k^P$  è pari alla capacità di rigassificazione relativa all'Utente k nel periodo P da GNL Italia;



$Q_{tot}^P$  è pari alla capacità di rigassificazione complessivamente disponibile nel periodo P, come da pubblicazione di GNL Italia sul proprio sito internet;

SO è il send out massimo giornaliero del terminale (come definito al comma 1.1 lettera o della deliberazione ARG/gas 2/10)

$CP_E$  è il corrispettivo unitario di capacità per il Punto di Entrata di Panigaglia, come pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A.

$\alpha$  rappresenta il coefficiente moltiplicativo pubblicato sul sito di Snam Rete Gas S.p.A. applicato in caso di conferimento di capacità di trasporto di tipo trimestrale, semestrale ovvero annuale.

Resta inteso che nel caso l'Utente abbia richiesto la prenotazione della capacità di trasporto per periodi superiori al mese è in ogni caso tenuto al pagamento del corrispettivo di cui al presente paragrafo anche in caso di mancata conferma dello/ degli Slot di scarica nell'ambito del programma delle consegne di cui al Capitolo 9, paragrafo 1 e/o al pagamento addizionale della quota-parte del corrispettivo di capacità relativo al servizio di trasporto in caso di scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia di cui al Capitolo 8, paragrafo 2.

#### Corrispettivo variabile

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare la quota parte del corrispettivo variabile di trasporto complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas e le relative maggiorazioni, di competenza di ciascun Utente. Detta quota parte viene determinata sulla base dei quantitativi immessi in rete per conto dell'Utente nel mese in oggetto, così come risultanti dall'applicazione della procedura di allocazione prevista al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", rispetto ai quantitativi complessivamente immessi in rete presso il Punto di Entrata Panigaglia nel mese stesso.

#### I quantitativi di gas per autoconsumo

Ogni mese, GNL Italia provvederà a determinare i quantitativi di gas di autoconsumo a copertura del gas di autoconsumo complessivamente dovuto da GNL Italia a Snam Rete Gas, di competenza di ciascun Utente. Detta quota parte viene determinata sulla base dei quantitativi immessi in rete per conto dell'Utente nel mese in oggetto, così come risultanti dall'applicazione della procedura di allocazione prevista al capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione", rispetto ai quantitativi complessivamente immessi in rete presso il Punto di Entrata Panigaglia nel mese stesso.

## 5) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO CONTINUATIVO

### 5.1) Corrispettivi di scostamento tra volume programmato nel mese M e consegnato nel mese M+1

Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma S dei volumi di GNL programmati in consegna per ciascun mese M+1 dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese M, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al



precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 4,5 euro/m<sub>Clq</sub> moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma S.

**5.2) Corrispettivi di scostamento tra volume consegnato e capacità disponibile**

Qualora il volume di GNL consegnato da un Utente per uno Slot vincolato di cui sia titolare risulti superiore al quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare, pari a (Q<sub>max</sub>), di cui al Capitolo 9, paragrafo 1.1.3, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5 relativo al medesimo Slot vincolato, applicato alla differenza tra il quantitativo di GNL effettivamente consegnato e il quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare (Q<sub>max</sub>).

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.

**6) CORRISPETTIVI DI SCOSTAMENTO PER IL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE DI TIPO SPOT**

**6.1) Corrispettivi di scostamento tra volume programmato e consegnato**

Qualora lo scostamento mensile tra il quantitativo di GNL previsto in consegna dall'Utente, come indicato nell'ambito della richiesta di acquisto di capacità di rigassificazione spot di cui al Capitolo 5, ed il quantitativo di GNL effettivamente consegnato dall'Utente nel medesimo mese risulti superiore al 10% del quantitativo previsto in consegna, l'Utente, in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 4,5 euro/m<sub>Clq</sub> moltiplicato per la differenza fra lo scostamento e il 10% del quantitativo previsto in consegna.

**6.2) Corrispettivi di scostamento tra volume consegnato e capacità disponibile**

Qualora il volume di GNL consegnato da un Utente per un approdo spot di cui sia titolare risulti superiore al quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare, pari al Volume Massimo Scaricabile relativo al medesimo approdo spot, l'Utente in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al 10% del corrispettivo di assegnazione determinato ad esito delle procedure di conferimento di cui al Capitolo 5 relativo al medesimo approdo spot, applicato alla differenza tra il quantitativo di GNL effettivamente consegnato e il quantitativo massimo di GNL che l'Utente può consegnare (Volume Massimo Scaricabile).

La maggiorazione in oggetto non trova applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'articolo 8.7 del Decreto Legislativo n°164/00.





## 7) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI DI FLESSIBILITÀ

### 7.1) Servizio di Flessibilità in Riconsegna

La tariffa per il servizio ( $T_f$ ) è pari a:

$$T_f = C_f * Q_f$$

Dove:

- $C_f$  è il corrispettivo variabile per l'erogazione del Servizio di Flessibilità in riconsegna, espresso in euro/MWh
- $Q_f$  è il volume di flessibilità giornaliera oggetto del Servizio di Flessibilità in Riconsegna, espresso in MWh.

### 7.2) Servizio di Stoccaggio Temporaneo

Il Servizio di Stoccaggio Temporaneo viene fornito su base mensile. La tariffa per il servizio ( $T_s$ ) è pari a:

$$T_s = C_s * c * Q_s$$

Dove:

- $C_s$  è il corrispettivo variabile relativo ai volumi richiesti per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo, espresso in euro/mc<sub>liq</sub> g;
- $c$  è il numero di cicli per cui viene erogato il Servizio di Stoccaggio Temporaneo. Ogni ciclo corrisponde a 10 giorni;
- $Q_s$  è il volume complessivo di stoccaggio di GNL oggetto del Servizio di Stoccaggio Temporaneo, espresso in mc<sub>liq</sub>;

## 8) CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACCESSORI ED OPZIONALI

I corrispettivi per i servizi accessori effettuati dall'Operatore presso il Terminale e per i servizi opzionali previsti nel presente documento sono pubblicati sul sito Internet di GNL Italia.



**FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

<b>1) PREMESSA.....</b>	<b>2</b>
<b>2) TIPOLOGIE DI FATTURA.....</b>	<b>2</b>
<b>3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE .....</b>	<b>3</b>
3.1) FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE E AD ALTRI SERVIZI .....	3
3.2) ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA .....	3
<b>4) CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE.....</b>	<b>3</b>
4.1) EMISSIONE DELLE FATTURE .....	3
4.2) PAGAMENTO DELLE FATTURE .....	4
4.2.1) <i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento.....</i>	<i>4</i>
4.3) ERRORI MANIFESTI.....	4
4.4) FATTURAZIONE DI CONSUMI E PERDITE.....	4
4.5) FATTURAZIONE DI AUTOCONSUMI DEL TRASPORTO .....	5
<b>5) CONTESTAZIONI .....</b>	<b>5</b>

## 1) PREMESSA

GNL Italia provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere sia le fatture relative ai corrispettivi per il servizio base di rigassificazione che quelle relative ad altre tipologie di voci, secondo le disposizioni di seguito indicate.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse da GNL Italia, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di rigassificazione vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

## 2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Le fatture emesse dall'Operatore in relazione ai servizi oggetto del Codice di Rigassificazione includono:

a) fatture relative al servizio base di rigassificazione, con particolare riferimento:

- al corrispettivo di accesso al Servizio base di rigassificazione (tariffa di rigassificazione C<sub>qs</sub> ovvero corrispettivo di assegnazione determinato in esito alle procedure ad asta di cui al Capitolo 5), nonché ogni altro corrispettivo di cui alla tariffa di rigassificazione applicata alle quantità contrattuali di GNL come pubblicato sul sito internet di GNL Italia;
- al corrispettivo unitario C<sub>ETS</sub> a copertura dei costi relativi al sistema di Emission Trading di cui all'articolo 24 della RTRG, al corrispettivo unitario C<sub>CP</sub> a copertura dei costi associati ai consumi elettrici della catena di rigassificazione di cui all'articolo 23 della RTRG nonché ad ogni altro corrispettivo di cui alla tariffa di rigassificazione applicata alle quantità di GNL scaricati come pubblicato sul sito internet di GNL Italia
- all'offerta economica nell'ambito del processo di distribuzione della capacità di rigassificazione conferita di cui al Capitolo 5.
- ai corrispettivi applicati in caso di inosservanza del Programma delle Consegne di GNL;
- ai corrispettivi di scostamento
- al corrispettivo dovuto ai fini dello scambio di scambio di capacità di rigassificazione con GNL Italia di cui al Capitolo 8, paragrafo 2.

b) fatture relative al Servizio di trasporto, con particolare riferimento:

- ai corrispettivi di capacità di trasporto presso il Punto di Entrata Panigaglia;
- al corrispettivo variabile di trasporto e le relative maggiorazioni, inerenti l'immissione in rete presso il Punto di Entrata Panigaglia dei quantitativi rigassificati;

c) fatture relative ai Servizi di Flessibilità, con particolare riferimento:

- ai corrispettivi per il Servizio di Flessibilità in Riconsegna;

- ai corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo.

d) fatture relative ad altri servizi, con particolare riferimento:

- ai corrispettivi per i servizi accessori relativi alla rigassificazione;
- ai corrispettivi per i servizi opzionali offerti;
- altri importi dovuti ai sensi del presente documento;

e) altre tipologie di fattura, quali quelle relative a correzioni di errori riferiti a fatture già emesse, conguagli, interessi per ritardato pagamento.

### 3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

#### 3.1) Fatture relative al servizio base di rigassificazione e ad altri servizi

Ogni documento di fatturazione di tipo a), b), c) e d) conterrà:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- il codice tariffa e la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

#### 3.2) Altre tipologie di fattura

Ogni documento di fatturazione di tipo e) conterrà:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere ed alle voci oggetto di correzione/conguaglio (od in alternativa l'indicazione del tasso d'interesse applicato);
- l'importo a debito o credito dell'Utente;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

### 4) CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

#### 4.1) Emissione delle fatture

Le fatture di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente paragrafo 2 saranno emesse nel mese successivo al mese cui il corrispettivo si riferisce: le fatture di cui alla lettera e) del precedente paragrafo 2, saranno emesse dall'Operatore non appena disponibili gli elementi che ne consentono la determinazione.

Tutte le fatture sono rese disponibili dall'Operatore su apposita funzionalità web. GNL Italia provvederà ad inviare per lettera eventuali fatture non gestite attraverso i sistemi informativi.

La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

Nel caso in cui l'Utente del Terminale abbia deciso di ripartire le quantità di GNL oggetto del contratto di rigassificazione in uno o più utenti del servizio di Trasporto, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 bis.6 dell'~~a delibera 297/2012/R/Gas~~ **articolo 13 del TIRG**, l'Operatore del Terminale fatturerà all'Utente predetto sia gli ammontari relativi al servizio di Rigassificazione, sia quelli relativi al servizio di trasporto all'Entry Point di Panigaglia.

#### 4.2) Pagamento delle fatture

L'Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

##### 4.2.1) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (come rilevato dal quotidiano "Ilsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 8 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi superiori a 100.000 euro.

#### 4.3) Errori manifesti

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e l'Operatore provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte dell'Operatore.

#### 4.4) Fatturazione di consumi e perdite

In relazione a consumi e perdite di gas connessi al servizio di rigassificazione oggetto del presente documento, l'Utente emetterà ogni mese a debito dell'Operatore una fattura, sulla base di un prezzo convenzionale per la cessione del gas, pari alla componente  $C_{MEM}$  (così come determinato trimestralmente dall'Autorità) relativa al

costo di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso. L'Operatore riacdebiterà all'Utente, mediante fattura, il medesimo importo di cui alla predetta fattura.

Le modalità operative in relazione all'applicazione di quanto previsto al presente paragrafo sono rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito Internet.

#### **4.5) Fatturazione di autoconsumi del trasporto**

In relazione a consumi connessi al servizio di trasporto oggetto del presente documento, l'Utente emetterà ogni mese a valle del bilancio definitivo relativo ad un mese M, una fattura per la cessione del gas, il cui importo è determinato sulla base di quanto previsto al paragrafo 4.4 del capitolo 18 del Codice di Rete. GNL Italia riacdebiterà all'Utente, mediante fattura, il medesimo importo di cui alla predetta fattura.

Le modalità operative in relazione all'applicazione di quanto previsto al presente paragrafo sono rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito Internet.

### **5) CONTESTAZIONI**

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, lo stesso Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, l'Operatore provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, il relativo noto credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento.



**RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

<b>1) OBBLIGHI DELLE PARTI .....</b>	<b>2</b>
1.1) OBBLIGHI DELL'OPERATORE .....	2
1.2) OBBLIGHI DELL'UTENTE.....	3
<b>2) MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE.....</b>	<b>3</b>
<b>3) INADEMPIENZE CONTRATTUALI.....</b>	<b>3</b>
<b>4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' .....</b>	<b>4</b>
4.1) DOLO/COLPA GRAVE .....	4
4.2) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ .....	4
<b>5) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
5.1) CAUSE.....	4
5.1.1) <i>Perdita dei requisiti di accesso</i> .....	4
5.1.2) <i>Procedura concorsuale</i> .....	5
5.1.3) <i>Mancato pagamento</i> .....	5
5.1.4) <i>Utilizzo improprio del sistema informativo</i> .....	5
5.2) IMPORTI MATURATI.....	5
5.3) ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE .....	5
5.4) RISOLUZIONE DA PARTE DELL'UTENTE .....	6
<b>6) FORZA MAGGIORE.....</b>	<b>6</b>
6.1) DEFINIZIONE .....	6
6.2) EFFETTI.....	7
6.3) NOTIFICA .....	7
6.4) IMPATTO SUI CORRISPETTIVI DI RIGASSIFICAZIONE .....	7
<b>7) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</b>	<b>8</b>
7.1) COMPETENZE DELL'AUTORITÀ.....	8
7.2) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	8
7.2.1) <i>Esame preventivo</i> .....	8
7.2.2) <i>Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale</i> .....	8
7.2.3) <i>Arbitrato tecnico</i> .....	8

## 1) OBBLIGHI DELLE PARTI

### 1.1) Obblighi dell'Operatore

L'Operatore del Terminale, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- conferire la capacità di rigassificazione sulla base delle disposizioni di cui al presente documento;
- verificare la proposta di programmazione delle consegne di GNL dell'Utente e fornire gli elementi necessari per la riprogrammazione delle scariche;
- definire e comunicare il programma mensile di riconsegna del quantitativo rigassificato;
- esercire e mantenere il Terminale di Panigaglia in condizioni di sicurezza, affidabilità ed efficienza;
- definire e comunicare il programma delle manutenzioni dell'impianto;
- provvedere alla scarica nel rispetto del programma delle consegne di GNL, allo stoccaggio ed alla rigassificazione dei quantitativi di GNL consegnati dall'Utente, nel rispetto delle specifiche di qualità e pressione previste al presente documento;
- mettere a disposizione di Snam Rete Gas, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi Utenti nell'ambito del servizio di trasporto, presso il Punto di Riconsegna secondo le apposite modalità di cui al presente documento e a condizioni di qualità e pressione compatibili con quelle richieste da SRG stessa nel proprio Codice di Rete, quantitativi di GNL rigassificato equivalenti in termini energetici ai quantitativi di GNL consegnati all'Operatore al Punto di Consegna, previa deduzione dei consumi e delle perdite di gas connessi al servizio di rigassificazione e del gas di autoconsumo per il servizio di trasporto;
- svolgere le attività di contabilizzazione del GNL preso in consegna e del GNL rigassificato per conto dell'Utente;
- fornire agli Utenti le informazioni necessarie per un corretto ed efficiente accesso al Terminale;
- garantire la disponibilità di una capacità di trasporto dall'impianto di Panigaglia adeguata agli impegni assunti con gli Utenti a seguito della stipula del Contratto. A tal fine GNL Italia prenota, secondo le modalità e tempistiche previste al capitolo 5 del Codice di Rete, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei Servizi di rigassificazione.
- svolgere le attività di programmazione della capacità di trasporto utilizzando i dati relativi alla distribuzione delle capacità di cui al paragrafo 4.1 del capitolo 5 e i dati relativi alla programmazione della rigassificazione di cui al paragrafo 3 del capitolo 9.

Al fine di ottemperare agli obblighi sopra citati, GNL Italia, ai sensi dell'[a delibera 297/2012/R/gas articolo 13 del TIRG](#), opera sulla base delle indicazioni ricevute dai propri Utenti.

La consegna del GNL a GNL Italia da parte dell'Utente non comporta il trasferimento del diritto di proprietà di tale gas in capo a GNL Italia stessa, la quale custodisce il GNL ai soli fini della prestazione del servizio. Restano fermi in ogni caso gli obblighi

assunti dall'Utente medesimo nei confronti di GNL Italia con la sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Rigassificazione e il conseguente conferimento delle capacità di rigassificazione.

### 1.2) **Obblighi dell'Utente**

L'Utente, nei termini ed alle condizioni di cui al presente documento, si obbliga a:

- consegnare al Punto di Consegna quantitativi di GNL conformi alle specifiche di qualità e pressione, utilizzando Navi metaniere conformi alle disposizioni circa l'accettazione delle stesse, così come previste nel presente documento, ed assicurando il rispetto delle procedure in uso al Terminale di Panigaglia ed al porto di La Spezia;
- effettuare tutte le attività necessarie per il conferimento di capacità di rigassificazione, ivi inclusa la fornitura delle garanzie finanziarie richieste;
- programmare le scariche al Terminale, nel rispetto dei criteri previsti nel presente documento;
- fornire all'Operatore del Terminale le informazioni richieste dalle procedure indicate nel presente documento;
- pagare all'Operatore i corrispettivi relativi al servizio di rigassificazione presso il Terminale ed al servizio di immissione in rete al Punto di Entrata di Panigaglia, oltre ad ogni altro importo dovuto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.

## 2) **MANCATA EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'OPERATORE**

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore, e fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel capitolo "Programmazione delle consegne di GNL e della rigassificazione" e nel capitolo "Ricezione, stoccaggio e rigassificazione del GNL", qualora l'Operatore non effettui la prestazione posta a proprio carico dal Contratto di Rigassificazione, l'Utente, per il periodo in cui è sospesa tale prestazione, sarà sollevato dall'obbligo di pagamento di ogni corrispettivo previsto a proprio carico nel Contratto di Rigassificazione.

## 3) **INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

Con la previsione dell'obbligo di pagamento dei corrispettivi e degli indennizzi di cui al presente documento, le Parti si danno reciprocamente atto di ritenere interamente coperto l'ammontare di tutti i costi e gli oneri sostenuti in conseguenza del rispettivo inadempimento degli obblighi di cui al presente documento, rimanendo pertanto espressamente esclusa la risarcibilità di qualsiasi ulteriore danno, pretesa o richiesta di una Parte nei confronti dell'altra, salvo quanto diversamente disposto in altre parti del presente documento e quanto previsto al successivo paragrafo 4.

#### 4) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

##### 4.1) Dolo/colpa grave

La responsabilità per eventuali danni derivanti o comunque connessi alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del Contratto di Rigassificazione è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

##### 4.2) Esclusione di responsabilità

Fatti salvi i casi di dolo e/o colpa grave di cui al precedente paragrafo 3.1, si conviene di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la Parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità;
- lucro cessante - quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito;
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine

Ciascuna Parte resta espressamente manlevata da Parte dell'altra da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, da terzi.

#### 5) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI RIGASSIFICAZIONE

##### 5.1) Cause

Il Contratto di Rigassificazione, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata dall'Operatore del Terminale, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- 1) perdita da parte dell'Utente dei requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento della capacità di rigassificazione di cui al capitolo "Conferimento di capacità di rigassificazione";
- 2) procedura concorsuale a carico dell'Utente;
- 3) mancato pagamento;
- 4) utilizzo improprio del sistema informativo;
- 5) tutti gli altri casi, ivi compresi i casi specificati nel presente Codice, in cui la risoluzione del Contratto di Rigassificazione sia prevista come conseguenza del mancato rispetto di taluno degli impegni assunti dall'Utente con la sottoscrizione del Contratto medesimo.

##### 5.1.1) Perdita dei requisiti di accesso

Fatte salve le specifiche disposizioni altrimenti previste dal Codice di Rigassificazione, qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti

richiesti per la partecipazione al processo di conferimento della capacità di rigassificazione, e non sia in grado di provvedere al ripristino di tali requisiti entro il settimo giorno di calendario successivo alla data di comunicazione di avvenuta perdita dei requisiti trasmessa da GNL Italia all'Utente con anticipo via fax, il soggetto in esame perderà la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di rigassificazione.

#### 5.1.2) *Procedura concorsuale*

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituirà titolo per la risoluzione contrattuale da parte dell'Operatore del Terminale, fatto salvo il subentro nel Contratto di Rigassificazione da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

#### 5.1.3) *Mancato pagamento*

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore dell'Operatore del Terminale in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Rigassificazione e riferiti anche a una sola fattura, darà diritto all'Operatore del Terminale, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge e dal Contratto di Rigassificazione, di risolvere in via anticipata il Contratto di Rigassificazione stesso.

#### 5.1.4) *Utilizzo improprio del sistema informativo*

Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso ovvero del Terminale, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati all'Operatore del Terminale e agli altri Utenti.

### 5.2) **Importi maturati**

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 4.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere all'Operatore del Terminale, oltre agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del Contratto di Rigassificazione, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità di rigassificazione dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del Contratto di Rigassificazione.

### 5.3) **Escussione delle garanzie prestate**

Nei casi di risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione ovvero in caso di mancato pagamento delle fatture emesse, GNL Italia provvederà ad escutere le garanzie prestate in relazione a tutti gli importi non pagati. L'escussione delle garanzie prestate verrà comunicata da GNL Italia all'Utente in forma scritta.

GNL Italia provvederà ad escutere le garanzie fornite secondo il seguente ordine di priorità:

- (i) Deposito cauzionale non fruttifero;
- (ii) Garanzia bancaria;

L'Utente accetta espressamente che in tutti i casi di risoluzione del Contratto di Rigassificazione ovvero mancato pagamento di fatture in ordine al servizio di rigassificazione GNL Italia, previo sollecito, procede immediatamente all'escussione della garanzia prestata dal medesimo Utente, al fine di limitare gli oneri a carico del sistema del gas naturale.

#### 5.4) Risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di consegnare il GNL al Punto di Consegna per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente avrà diritto, mediante invio di comunicazione scritta all'Operatore del Terminale nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del Contratto di Rigassificazione, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto.

L'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Operatore del Terminale gli importi di cui al precedente paragrafo 4.2. Qualora la capacità di rigassificazione di cui al Contratto risolto sia conferita dall'Operatore del Terminale - in tutto o in parte - ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita verrà accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

## 6) FORZA MAGGIORE

### 6.1) Definizione

Con l'espressione "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sul Terminale di Rigassificazione, non imputabile all'Operatore che la invoca, che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi dell'Operatore previsti nel Contratto di Rigassificazione fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti sopraindicati, costituiscono causa di Forza Maggiore gli eventi, fatti, atti e circostanze sottoindicati:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- fenomeni naturali avversi, quali burrasche, maremoti, fulmini, terremoti, frane, inondazioni;
- incendi ed esplosioni;
- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva;



- rotture imprevedibili o incidenti ad impianti o apparecchiature relativi allo scarico, allo stoccaggio e alla rigassificazione del GNL consegnato dall'Utente al Punto di Consegna, purchè non dipendenti dal comportamento doloso o negligente dell'Operatore del Terminale.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di Forza Maggiore qualunque evento, fatto o circostanza si sia verificato al di fuori del Terminale di Rigassificazione.

#### 6.2) Effetti

L'Operatore sarà sollevato da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto di Rigassificazione, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, l'Operatore dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

#### 6.3) Notifica

L'Operatore sarà tenuto a notificare all'Utente, in maniera tempestiva:

- a) il verificarsi dell'evento, fatto o circostanza che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel Contratto di Rigassificazione, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio;
- b) lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista;
- c) l'intervenuta cessazione dell'evento di Forza Maggiore.

#### 6.4) Impatto sui corrispettivi di rigassificazione

In presenza di una causa di Forza Maggiore, e per tutto il tempo in cui tale causa sussiste, il corrispettivo di capacità di rigassificazione a carico dell'Utente verrà applicato in proporzione alla riduzione effettiva del servizio di rigassificazione.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determinasse l'interruzione totale del servizio di rigassificazione, l'Utente sarà sollevato, pro rata temporis, dal pagamento dei corrispettivi di rigassificazione ad esso associati.

## 7) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

### 7.1) Competenze dell'Autorità

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del Contratto di Rigassificazione, l'articolo 2.24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n° 481 prevede che siano definiti con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 23 agosto 1988 n. 400, i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento delle procedure di arbitrato in contraddittorio presso l'Autorità.

### 7.2) Disposizioni transitorie

Fino al momento dell'emanazione del regolamento di cui al punto precedente, le eventuali controversie saranno disciplinate in base alle procedure di seguito indicate.

#### 7.2.1) *Esame preventivo*

Salvo i casi che a giudizio di una delle Parti richiedano il ricorso a misure cautelari e d'urgenza qualsiasi controversie che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed all'applicazione del Contratto di Rigassificazione, verrà sottoposta, ad iniziativa di ciascuna Parte e previo formale avviso inviato all'altra, al preventivo esame congiunto di soggetti a tale scopo nominati dalle Parti stesse ed individuati tra dirigenti di primo livello, nel tentativo di addivenire ad un accordo soddisfacente.

#### 7.2.2) *Procedimento arbitrale o risoluzione giudiziale*

Nel caso in cui tale tentativo di composizione non sortisca esito positivo nel termine di sessanta giorni dalla data dell'avviso di cui al comma che precede, la decisione sulla controversia potrà alternativamente:

- a) essere deferita, previo accordo tra le Parti, alla competenza dell'Autorità secondo le modalità previste nella Delibera n° 42/05 e successivi aggiornamenti dell'Autorità stessa, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, utilizzando lo "Schema di compromesso arbitrale" di cui all'allegato A della citata Delibera, che si allega al presente documento;
- b) essere sottoposta da ciascuna delle Parti al giudizio dell'Autorità Giudiziaria. In tale ipotesi le Parti attribuiscono la competenza esclusiva al Foro di Milano.

#### 7.2.3) *Arbitrato tecnico*

Qualora insorgesse una controversia avente per oggetto questioni tecniche la cui soluzione richieda un giudizio esclusivamente di natura tecnica, le Parti si accorderanno per sottoporre la controversia stessa alla decisione di un esperto indipendente da esse nominato.

In caso di mancato accordo tra l'Operatore del Terminale e l'Utente sulla nomina dell'esperto entro 15 giorni dalla comunicazione della Parte richiedente, ciascuna delle Parti potrà richiedere la nomina al Rettore del Politecnico di Milano. L'esperto così nominato stabilirà le norme procedurali per la risoluzione della controversia garantendo il rispetto del contraddittorio tra le Parti. La decisione di tale esperto si intenderà definitiva e vincolante per le Parti, che si impegnano ad osservarla.

**ALLEGATO: SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE**

I sottoscritti:

A. ....

e

B. ....

tra i quali è insorta controversia avente il seguente oggetto:

CONVENGONO

di deferire la decisione di tale controversia ad un Collegio arbitrale secondo le modalità seguenti.

1.1 Il Collegio arbitrale così composto:

(a) arbitro nominato dalla parte A:

(b) arbitro nominato dalla parte B:

(c) presidente del collegio la cui nomina è concordemente affidata dalle parti all'Autorità su proposta del Direttore Generale della stessa;

2.1 Il Collegio arbitrale decide con lodo emesso secondo diritto, in esito a procedimento disciplinato dalle norme contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

2.2 Il termine per la pronuncia del lodo di cui all'articolo 820, comma 1, del codice di procedura civile, è fissato in giorni: ...

2.3 La lingua del procedimento arbitrale sia quella italiana;



2.4 L'arbitrato ha sede presso i locali dell'Autorità.

3.1 La funzione di Segretario del Collegio arbitrale è svolta da una risorsa della Direzione Legislativo e Legale, all'uopo designata dal Direttore;

3.2 Il Segretario, in particolare:

- assiste il Collegio arbitrale nel corso dell'intero procedimento;
- forma e tiene il fascicolo d'ufficio;
- assegna ad ogni fascicolo un numero d'ordine per anno, annotando gli estremi del procedimento arbitrale in un apposito registro tenuto secondo un ordine cronologico;
- redige i verbali;
- effettua le comunicazioni disposte dal Collegio arbitrale;
- custodisce gli atti e i documenti del procedimento arbitrale;
- comunica alle parti le date delle udienze;
- provvede alla consegna del lodo arbitrale alle parti;
- archivia il procedimento, a seguito della comunicazione del componimento bonario della lite;

3.3 Il Segretario, sulla base dei regolamenti vigenti, consente la visione e l'estrazione di copia degli atti e dei documenti del procedimento arbitrale alle sole parti contendenti, siano esse costituite o meno. Al di fuori dell'accesso consentito alle parti, il Segretario è tenuto al segreto d'ufficio.

4.1 Il Collegio arbitrale ed il Segretario si avvalgono, per la gestione delle attività di segreteria, del personale e degli strumenti messi a disposizione dal Direttore della Direzione Legislativo e Legale.

5.1 Ai fini dello svolgimento delle attività di istruttoria documentale e di consulenza tecnica, il Collegio arbitrale può avvalersi di una risorsa dell'ufficio dell'Autorità interessato, all'uopo designata dal relativo Direttore.

6.1 Le comunicazioni necessarie per lo svolgimento del procedimento arbitrale sono curate dal Segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, salvo che il Collegio arbitrale non disponga diversamente; e che le comunicazioni siano effettuate alle parti presso la loro sede o presso i seguenti domicili:

(a) per la parte A:

(b) per la parte B:

- 6.2 Le produzioni ed i depositi degli atti, fatti in tante copie quante sono le altre parti del giudizio e quanti sono i componenti del Collegio arbitrale, più un'ulteriore copia per il fascicolo d'ufficio, sono effettuati presso la sede dell'arbitrato;
- 6.3 Le comunicazioni, le produzioni e i depositi di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 possono essere effettuati, in via alternativa al supporto cartaceo, anche mediante documento informatico con apposizione della firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio o, nel caso di comunicazioni, produzioni e depositi indirizzati al Segretario del Collegio arbitrale.
- 6.4 Le notifiche sono effettuate secondo le norme per le notifiche degli atti processuali.
- 6.5 Le notifiche di cui al precedente paragrafo 6.4 possono essere effettuate anche per via telematica, sempre che l'atto sia rappresentato su supporto informatico, con apposizione della firma digitale. La notifica avviene all'indirizzo di posta elettronica delle parti o dei difensori presso il cui studio esse abbiano eletto domicilio.

Il presente compromesso è comunicato, in originale, al Direttore della Direzione Legislativo e Legale dell'Autorità, piazza Cavour n. 5, 20121 Milano, per le azioni a seguire.

Luogo e data:

La parte A:

La parte B: